

532.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 5 — Articolo 43, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) .....	24, 30
Missioni vevoli nella seduta del 5 maggio 1999 .....	3	(Sezione 6 — Articolo 44, emendamenti e subemendamenti) .....	47
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 7 — Articolo 45, emendamenti e subemendamenti) .....	48
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4	(Sezione 8 — Articolo 46 ed emendamenti) .....	51
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	4	(Sezione 9 — Articolo 47 ed emendamenti) .....	52
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 10 — Articolo 48 ed emendamenti) .....	53
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	5	(Sezione 11 — Articolo 49 ed emendamenti) .....	54
<b>Disegno di legge S. 3593 (approvato dal Senato) n. 5809</b> .....	6	(Sezione 12 — Articolo 50, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	54
(Sezione 1 — Articolo 39, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	6, 8	(Sezione 13 — Articolo 51 ed emendamenti) .....	56
(Sezione 2 — Articolo 40 ed emendamenti) .....	13	(Sezione 14 — Articolo 52, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) ..	57
(Sezione 3 — Articolo 41 ed emendamenti) .....	13, 14	(Sezione 15 — Articolo 53) .....	69
(Sezione 4 — Articolo 42, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	16, 18	(Sezione 16 — Articolo 54, emendamenti e subemendamenti) .....	69
		(Sezione 17 — Articolo 55 ed emendamenti) .....	75

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 18 — Articolo 56) .....	83	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	120
(Sezione 19 — Articolo 57 ed emenda- mento) .....	84	(Sezione 1 — Sicurezza dei cittadini e fun- zionamento della giustizia in Campania) .....	120
(Sezione 20 — Articolo 58 ed emenda- menti) .....	84	(Sezione 2 — Attuazione del quadro comu- nitario di sostegno 2000-2006) .....	120
(Sezione 21 — Articolo 59) .....	85	(Sezione 3 — Impatto acustico-ambientale dell'aeroporto di Malpensa) .....	121
(Sezione 22 — Articolo 60) .....	86	(Sezione 4 — Controllo sui carichi di aiuti umanitari per le popolazioni del Ko- sovo) .....	121
(Sezione 23 — Articolo 61 ed emenda- menti) .....	86	(Sezione 5 — Andamento della spesa previ- denziale) .....	122
(Sezione 24 — Articolo 62) .....	89	(Sezione 6 — Autonomia dell'autorità di vi- gilanza sulle banche) .....	122
(Sezione 25 — Articolo 63, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	89	(Sezione 7 — Esercizio del gioco d'azzardo) politiche) .....	122
(Sezione 26 — Articolo 64 ed emenda- menti) .....	91	(Sezione 8 — Presenza di truppe nei paesi limitrofi alla Repubblica federale di Jugo- slavia) .....	123
(Sezione 27 — Articolo 65 ed emenda- menti) .....	97	(Sezione 9 — Sostegno all'economia delle regioni adriatiche in ragione della guerra nei Balcani) .....	123
(Sezione 28 — Articolo 66 ed emenda- mento) .....	100		
(Sezione 29 — Articolo 67, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ....	101		
(Sezione 30 — Articolo 68 ed emenda- mento) .....	108		
(Sezione 31 — Articolo 37 ed emenda- menti) .....	108		
(Sezione 32 — Ordini del giorno) .....	109		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta del 5 maggio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Copercini, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, De Luca, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Fei, Gerardini, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivieri, Pennacchi, Pinza, Ranieri, Rivera, Scalia, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 4 maggio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALOI e COLOSIMO: « Interventi in favore delle aziende agricole della regione Calabria colpite da calamità naturali » (5977);

CAVALIERE e BOSCO: « Concessione di contributi ai comuni a vocazione turistica per i danni subiti a causa delle azioni militari intraprese contro la Repubblica federale di Jugoslavia » (5981);

GRAMAZIO: « Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico » (5982);

ARACU: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernenti la libera circolazione dei pattini a rotelle » (5983);

LECCESE: « Disposizioni contro lo sfruttamento del lavoro minorile e istitu-

zione dell'Autorità garante della qualità sociale dei prodotti » (5984).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge costituzionale.**

In data 4 maggio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

CONTENTO ed altri: « Norme sulla promozione dei giudizi di legittimità costituzionale da parte di un quinto dei componenti di una Camera » (5985).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 4 maggio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 941-1152-1432-1700. — Senatori FUMAGALLI CARULLI ed altri; TERRACINI ed altri; AVOGADRO ed altri; MANIERI ed altri: « Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo » (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (5978);

S. 2675. — « Misure contro la violenza nelle relazioni familiari » (*approvato dal Senato*) (5979);

S. 3399-3477-3554-3644-3672. — Senatori PAGANO ed altri; MANIS ed altri; BEVILACQUA ed altri; CÒ ed altri; RIPAMONTI e CORTIANA: « Istituzione della

terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università» (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (5980).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FINI** ed altri: « Modifiche all'articolo 116 della Costituzione in materia di concessione di forme particolari di autonomia alle regioni » (5918) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*VII Commissione (Cultura):*

**MANZIONE:** « Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di regolarizzazione degli iscritti ai corsi di laurea » (5908) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 aprile 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 26 aprile 1999, ha

trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea LABATE ed altri n. 9/5267/128, concernente norme per l'assunzione temporanea di addetti allo svolgimento di attività stagionali, DUCA ed altri n. 9/5267/152, concernente l'attuazione di concorsi riservati ai lavoratori che abbiano svolto attività con contratti temporanei o in progetti di lavoro socialmente utili, SCRIVANI ed altri n. 9/5267/153, concernente norme per il riconoscimento ai fini pensionistici del periodo di lavoro svolto all'estero per i soggetti che risultino dipendenti dalla pubblica amministrazione italiana, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1998.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'ambiente.**

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 29 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1997 con allegati il bilancio di previsione 1998 e le piante organiche 1997 dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 30 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il

reparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1999.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 giugno 1999.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 30 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 maggio 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 aprile 1999, alla pagina 4, seconda colonna, ventinovesima riga, la parola (ISOFOL) deve intendersi sostituita dalla seguente (ISFOL).

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3593 — MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL E L'ENPALS, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI (APPROVATO DAL SENATO) (5809)**

**(A.C. 5809 — Sezione 1)**

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 39.

*(Disposizioni in materia di assicurazione e di intervento statale per le calamità naturali).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare in maniera organica la materia dell'intervento dello Stato per la ricostruzione e il recupero di beni immobili privati distrutti o danneggiati a seguito del verificarsi di calamità naturali, compresa l'assicurazione per la copertura del rischio incendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati attraverso l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, quali terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a facilitare, senza che ne derivino perdite di gettito per

il bilancio dello Stato, l'estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso residenziale, con particolare riferimento all'abitazione principale, e ad attività produttive e di servizi;

b) prevedere le modalità per un graduale inserimento dell'estensione obbligatoria di garanzia nei contratti in corso per il rischio incendio, da completare entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) limitare l'intervento dello Stato alle calamità naturali a seguito delle quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo altresì che l'intervento statale non può superare l'importo corrispondente alla differenza tra il rimborso assicurativo e il costo della ricostruzione o del ripristino in migliori condizioni di sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati, quali spostamento di sedime o di sito e miglioramento delle caratteristiche antisismiche delle strutture;

d) disciplinare, con criteri e parametri uniformi, gli interventi statali a favore di soggetti privati danneggiati da calamità naturali, inclusi gli aspetti relativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro, di servizio militare, nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali;

e) prevedere la riduzione di una quota compresa tra il 30 e il 60 per cento del contributo che lo Stato eroga con provvedimenti specificamente adottati a favore dei soggetti privati danneggiati i cui beni immobili sono privi di copertura assicurativa per i rischi da calamità naturali, determinando il valore della quota in relazione alle condizioni economiche dei soggetti danneggiati e prevedendo altresì che al di sotto di determinati livelli di reddito sia consentita l'assunzione a carico dello Stato dell'intero costo della ricostruzione o del ripristino in migliori condizioni di sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati, di cui alla lettera c), purché si tratti di abitazione principale;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento dello Stato viene ulteriormente limitato o precluso;

g) stabilire i limiti massimi del rimborso assicurativo, tenendo anche conto delle riserve costituite dalle imprese assicuratrici negli anni ad andamento favorevole della sinistralità ed operando in particolare sul piano della individuazione delle somme assicurate e della disciplina delle modalità di determinazione dei premi, prevedendone fasce rapportate al livello di rischio con un aumento del costo connesso all'estensione ai rischi da calamità naturali comunque non superiore al 50 per cento del premio della polizza incendio e prevedendo altresì nei contratti di assicurazione, relativamente ai rischi da calamità naturali, una franchigia obbligatoria non coperta;

h) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione, anche mediante la costituzione di uno o più consorzi, ai fini del più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastrofale, e prevedere appropriate misure per garantire il massimo livello di concorrenzialità tra le imprese assicuratrici;

i) prevedere l'istituzione di un apposito fondo di garanzia;

l) definire i parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni assicurati danneggiati e le modalità per un rapido accertamento e liquidazione dei danni da parte delle società di assicurazione;

m) prevedere, a cura del Dipartimento per la protezione civile, la realizzazione di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell'assicurazione contro i rischi da calamità naturali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.

3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1999, previo parere delle Commissioni di cui al comma 2.

4. La nuova disciplina dell'intervento statale, stabilita nei decreti legislativi di cui al comma 1, riguarda i soggetti privati danneggiati da calamità naturali avvenute trascorsi sei mesi dalla pubblicazione dei medesimi decreti legislativi nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. A partire dall'esercizio 2002 saranno annualmente iscritte, in un apposito fondo destinato ad interventi di protezione civile per la prevenzione e la riduzione dei rischi da calamità naturali, da attuare secondo programmi adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse corrispondenti agli eventuali minori stanziamenti per interventi di ricostruzione e ripristino a seguito di calamità naturali, rispetto alla media degli stanziamenti impegnati a consuntivo nei cinque esercizi precedenti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.

*Sopprimerlo.*

**\*39. 1.** (38. 56.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampeo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimerlo.*

**\*39. 2.** (38. 55.) Possa, Radice, Stradella.

*Sopprimerlo.*

**\*39. 49.** (38. 29.) Peretti.

*Sopprimerlo.*

**\*39. 60.** (38. 51.) Scalia, Gardiol, Turrone.

*Sopprimerlo.*

**\*39. 43.** (38. 1.) Galdelli.

*Sopprimerlo.*

**\*39. 3.** (38. 11.) Giordano, Bonato, Cangiemi.

*Sopprimerlo.*

**\*39. 42.** (38. 2.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 39.

1. È istituito presso l'Inail un fondo separato per l'assicurazione della popola-

zione e dell'ambiente contro i grandi rischi produttivi e industriali e contro le calamità naturali.

Il fondo è alimentato con contributi a carico delle imprese pubbliche e private che svolgono attività a rischio per le popolazioni e per l'ambiente, con una addizionale dell'1 per cento sulle polizze assicurative dei rami vita, malattie, incendio e furto e con parte degli interessi sulle entrate dell'Inail.

Allo scopo le entrate e i fondi Inail sono depositati non più in Tesoreria ma presso il sistema bancario.

Le imprese che svolgono attività a rischio soggette alla presente disposizione sono quelle che necessitano di speciali autorizzazioni e inserite in apposito elenco, tenuto conto delle disposizioni comunitarie in materia di incidenti rilevanti e di imprese a rischio.

In caso di incidente o di calamità naturale il Governo delibera l'intervento del fondo e definisce i relativi criteri anche al fine del ristoro dei danni.

Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo attuativo della materia entro il 31 dicembre 1999.

Lo schema del decreto deve essere inviato alle Commissioni competenti della Camera e del Senato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge«.

**39. 5.** (38. 75.) Alemanno.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: è delegato fino a: diretti a con le seguenti: è impegnato a presentare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge recante norme preposte a.*

**39. 6.** (38. 12.) Giordano, Bonato, Cangiemi.

*Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: organica aggiungere le seguenti: ed in via generale.*

**39. 7.** (38. 28.) Russo.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: intervento dello Stato fino a: compresa l'*

**39. 62.** (38. 46.) Turrone, Scalia.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: attraverso l'estensione fino a: fenomeni vulcanici.*

**39. 8.** (38. 13.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere la parola: obbligatoria*

*Conseguentemente, sopprimere la medesima parola alle lettere a) e b).*

**\*39. 63.** (38. 47.) Turrone, Scalia.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere la parola: obbligatoria.*

**\*39. 9.** (38. 44.) Radice, Stradella, Possa.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere la parola: obbligatoria.*

**\*39. 10.** (38. 57.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: calamità naturali, quali.*

**39. 11.** (38. 53.) Possa.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici con le seguenti: e fenomeni vulcanici, nonché frane, inondazioni e alluvioni, ad esclusione di quelle causate da dissesto idrogeologico.*

**39. 61.** (38. 52.) Scalia, Gardiol, Turrone.

*Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: frane aggiungere le seguenti: grandinate, neviccate.*

**39. 44.** (38. 3.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: misure fiscali agevolative con le seguenti: la detrazione dalla imposta lorda sul reddito dei premi corrisposti, al netto delle imposte.*

**39. 12.** (38. 8.) Carlo Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: l'estensione obbligatoria fino alla fine della lettera*

**39. 13.** (38. 14.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: destinati ad uso residenziale.*

**39. 14.** (38. 58.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*39. 15.** (38. 59.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*39. 16.** (38. 15.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**39. 17.** (38. 16.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: il rimborso assicurativo e*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti: ed il rimborso assicurativo.*

**39. 24.** (38. 10.) Antonio Pepe, Carlo Pace.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: disciplinare fino a: uniformi, gli con le seguenti: redigere un testo unico in materia di*

**39. 18.** (38. 60.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Alla lettera d) sostituire la parola: inclusi, con le seguenti: tesi alla ricostruzione degli immobili danneggiati e/o crollati, nonché definire con esattezza.*

**39. 19.** (38. 17.) Giordano, Bonato, Can-gemi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**39. 20.** (38. 18.) Giordano, Bonato, Can-gemi.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) prevedere la riduzione di una quota compresa tra il 15 e il 30 per cento del contributo che lo Stato eroga con provvedimenti specificamente adottati a favore dei soggetti privati danneggiati i cui beni immobili sono privi di copertura assicurativa per i rischi da calamità naturali.*

**39. 21.** (38. 61.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: 30 e il 60 con le seguenti: 10 e il 20.*

**39. 64.** (38. 48.) Turrone, Scalia.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: determinando fino alla fine della lettera.*

**39. 22.** (38. 62.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1 lettera e), sostituire la parola: economiche con la seguente: patrimoniali e la parola: reddito con la seguente: patrimonio.*

**39. 45.** (38. 5.) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: dei soggetti danneggiati aggiungere le seguenti: considerando quelle a scelta del danneggiato, dell'anno dell'intervento e di quello successivo.*

**39. 23.** (38. 9.) Carlo Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: ulteriormente.*

**39. 24.** (38. 19.) Giordano, Bonato, Can-gemi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**\*39. 25.** (38. 63.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1 sopprimere la lettera g).*

**39. 65.** (38. 49.) Turrone, Scalia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**\*39. 26.** (38. 20.) Giordano, Bonato, Can-gemi.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:* dei premi, prevedendone fasce riportate al livello di rischio *con le seguenti:* del premio unico nazionale.

**39. 27.** (38. 30.) Boccia.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da:* con un aumento del costo connesso *fino a:* premio della polizza incendio e.

**39. 28.** (38. 64.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis)* determinare il livello di rischio, di cui alla lettera precedente, per ogni comune, sulla base dei livelli di rischio associato alle singole tipologie di calamità. Allegare ad uno dei provvedimenti delegati una tabella che indichi per ciascun comune il livello di rischio complessivo e la sua disaggregazione nelle sue componenti così individuate:

- 1) rischio sismico (terremoti e maremoti);
- 2) rischio vulcanico;
- 3) rischio di frane e simili;
- 4) rischio di alluvione e inondazione.

**39. 29.** (38. 54.) Possa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**39. 30.** (38. 21.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*h)* favorire, ai fini di un più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastrofale, il coordinamento tra le

compagnie di assicurazione mediante la costituzione di un consorzio obbligatorio.

**39. 31.** (38. 65.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**39. 32.** (38. 22.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:* di riserva per fronteggiare le calamità e consentire l'avvio di una politica sistematica di prevenzione che, in prospettiva, diminuisca il rischio ed aumenti le possibilità di non intaccare il fondo di garanzia di cui alla presente lettera,

**39. 33.** (38. 67.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**39. 34.** (38. 68.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole:* i parametri cui far riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni assicurati danneggiati e.

**39. 35.** (38. 69.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

*l-bis)* prevedere l'obbligo, da parte delle compagnie di assicurazione, di provvedere al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati nel termine perentorio di un anno dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso e, in caso di ritardo,

comunque motivato, stabilire l'applicazione di un penale progressiva pari al tre per cento dell'importo dovuto per ogni mese di ritardo.

**39. 66.** (38. 50.) Turrone

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

**39. 36.** (38. 24.) Giordano, Bonato, Cangelini.

*Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:*

*m-bis*) prevedere a cura delle camere di commercio la stesura ed il mantenimento del registro pubblico dei condomini.

**39. 46.** (38. 6.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*m-bis*) prevedere per tutti i soggetti di cui all'articolo 1128 del codice civile l'obbligatorietà della stipula di un contratto di polizza assicurativa globale fabbricato.

**39. 47.** (38. 7.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 2, dopo le parole: del parere, aggiungere la seguente: vincolante.*

**39. 37.** (38. 25.) Giordano, Bonato, Cangelini.

*Sopprimere il comma 3.*

**39. 38.** (38. 26.) Giordano, Bonato, Cangelini.

*Sopprimere il comma 4.*

**39. 39.** (38. 27.) Giordano, Bonato, Cangelini.

*Al comma 4, sostituire le parole da: trascorsi sei mesi sino alla fine del comma con le seguenti: successivamente all'entrata in vigore della disciplina concernente l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi da calamità naturali.*

**39. 48.** (38. 4.) Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 5, sostituire le parole da: iscritte fino a: rischi di calamità naturali con le seguenti: restituite ai contribuenti, mediante proporzionale riduzione dell'aliquota delle imposte dirette.*

**\*39. 40.** (38. 45.) Radice, Stradella, Possa.

*Al comma 5, sostituire le parole da: iscritte fino a: rischi da calamità naturali con le seguenti: restituite ai contribuenti, mediante proporzionale riduzione dell'aliquota delle imposte dirette.*

**\*39. 41.** (38. 70.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

ART. 39-bis.

*(Raddoppio strada statale Ragusa-Catania).*

1. Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 514 tra Ragusa e Catania è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**39. 01.** (9. 0. 1.) Borrometi, Caruano, Carlo Pace.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

**(A.C. 5809 – Sezione 2)**

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 40.

*(Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po).*

1. Al solo fine della totale realizzazione di interventi necessari alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po interessati dal rischio di eventi alluvionali e calamitosi, è autorizzata l'esecuzione dei lotti di completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti precedenti, compresi nella progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31 dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 40.

*Sopprimerlo.*

**\*40. 1.** (39. 3.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimerlo.*

**\*40. 2.** (39. 1.) Peretti.

*Sopprimelo.*

**\*40. 3.** (39. 2.) Turrone, Scalia.

**(A.C. 5809 – Sezione 3)**

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 41.

*(Norme per il mercato del gas naturale).*

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ri definire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi;

b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le

opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;

d) prevedere misure affinché nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;

e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;

f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;

g) stabilire misure perché l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per località, sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 41.

*Sopprimerlo.*

**\*41. 16.** (40. 1.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Sopprimerlo.*

**\*41. 1.** (40. 3.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Sopprimerlo.*

**\*41. 2.** (40. 19.) Possa.

*Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di fino a: più decreti legislativi, con le seguenti: Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è impegnato a presentare un disegno di legge.*

**41. 3.** (40. 4.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: trasporto, stoccaggio e.*

**41. 4.** (40. 15.) Bonato, Cangemi, Edo Rossi.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro un anno dalla data di entrata in vigore, con le seguenti: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.*

**41. 19.** (40. 20.) Scalia, Gardiol.

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: uno o più decreti legislativi, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

**\*41. 20.** (40. 21.) Scalia, Gardiol.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: uno o più decreti legislativi aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**\*41. 5.** (40. 23.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: uno o più decreti legislativi aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**\*41. 6.** (40. 25. e 40. 26.) Tortoli, Valducci.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**41. 7.** (40. 5.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: e favorito lo sviluppo della concorrenza.*

**41. 8.** (40. 6.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**41. 9.** (40. 7.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas si dotino di una contabilità separata per le attività di importazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione e conti consolidati per le atti-*

*vità non rientranti nel settore del gas al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza.*

**41. 10.** (40. 16.) Bonato, Cangemi, Edo Rossi.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati.*

**41. 17.** (40. 10.) Peretti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**41. 11.** (40. 8.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, lettera f) sopprimere la parola: regolato.*

**41. 21.** (40. 12.) Manzione.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**41. 12.** (40. 9.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le parole: sia, infine, per quanto riguarda l'adeguamento degli operatori in tema di comunicazione agli uffici di statistica dell'Unione Europea dei dati medi e relativi al prezzo delle importazioni del gas in Italia.*

**41. 13.** (40. 18.) Contento, Rasi.

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*h) qualora tale condizione non si realizzasse nella stessa dimensione, il governo deve emanare norme che limitano l'accesso al mercato italiano per le imprese dei paesi nei quali vi è stata una inferiore apertura del mercato alla concorrenza.*

**41. 14.** (40. 17.) Bonato, Cangemi, Edo Rossi.

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*h)* prevedere che nei settori dell'energia elettrica e del gas siano da considerare servizi le attività di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione, anche non assoggettate a regimi concessori o autorizzativi, ivi comprese le operazioni attraverso le quali l'elettricità e il gas vengono immessi nelle reti nazionali di trasmissione e trasporto.

**41. 18.** (40. 22.) Scalia, Gardiol.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi entro il termine perentorio di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi. Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari permanenti decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

**41. 22.** Le Commissioni

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*1-bis.* Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.

**41. 15.** (40. 14.) Cangemi, Bonato, Edo Rossi.

**(A.C. 5809 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 42.**

*(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).*

1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.

3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento necessari per l'ultimazione delle

opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il piano individua altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorità da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a). Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale del personale già in servizio presso la struttura del Funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresì, della consulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere è sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Il gruppo di supporto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con il medesimo decreto è stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 3 per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 3 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale è autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di contributi ai soggetti competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni; entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo è delegato ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti legislativi sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3:

a) definire, da parte del Commissario straordinario di cui al comma 3, il trasferimento delle opere e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovrà avere luogo, comunque,

entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3 da parte degli enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo comma 3;

c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione dell'intervento;

d) disciplinare le modalità di utilizzazione degli alloggi e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:

1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;

2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e individuare condizioni agevolative per favorire l'attribuzione in proprietà degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli occupanti;

3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a criteri di finalità sociale dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalità ovvero, quando ciò non risulti possibile, in base a criteri di economicità della gestione;

4) prevedere la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con l'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e della predisposizione dei capitoli di gestione degli immobili trasferiti;

5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi trasferiti ai

comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i nuclei familiari con basso reddito;

6) prevedere la detraibilità, ai fini del riscatto, delle spese documentate sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;

e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonché le relative modalità di pagamento, prevedendo altresì la possibilità, per l'amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal titolo;

f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso;

g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilità finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di finanziamento.

7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, 1° ottobre 1996, n. 513, e 20 dicembre 1996, n. 643.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

*Sopprimerlo.*

**42. 8.** (41. 2.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua *aggiungere le seguenti:* e pone a carico degli enti destinatari.

**42. 9.** (41. 3.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole:* al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera *a)* con *le seguenti:* al 24 giugno 1995 e per i quali sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria anteriormente al 2 agosto 1996.

**42. 10.** (41. 4.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

**42. 11.** (41. 5.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:*

*3-bis.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario straordinario effettua una ricognizione completa dello stato delle procedure relative alle sue competenze a alle competenze del funzionario incaricato del CIPE, con particolare riguardo alla situazione dei trasferimenti delle opere agli enti destinatari e all'ammontare del contenzioso a carico dello Stato, e la trasmette al Ministro del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e al Parlamento.

**42. 12.** (41. 6.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:*

*3-bis.* Restano a carico degli enti destinatari, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-

legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341:

*a)* gli oneri per la definizione delle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, aventi titoli in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995, per le quali sia stata notificata domanda arbitrale o giudiziaria successivamente al 2 agosto 1996;

*b)* gli oneri per la definizione delle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, aventi titoli in atti o fatti posteriori al 24 giugno 1995;

*c)* gli oneri per il completamento degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e per il recupero del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato.

**42. 13.** (41. 7.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche *con le seguenti:* ridotto a 30 unità.

**42. 14.** (41. 9. e 41. 8.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 5.*

**42. 15.** (41. 10.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente:* Il Governo è impegnato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare un dise-

gno di legge contenente norme per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

**42. 1.** (41. 32.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 6, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: entro un anno fino alla fine del periodo.*

**\*42. 2.** (41. 40.) Bono, Armani, Alemanno, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 6, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: entro un anno fino alla fine del periodo.*

**\*42. 16.** (41. 11.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, all'alinea, dopo il primo periodo inserire il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.*

**42. 17.** (41. 12.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: da parte degli enti destinatari aggiungere le seguenti: con oneri a carico dei destinatari medesimi.*

**42. 18.** (41. 13.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, lettera c), sopprimere le parole: e di semplificazione procedurale e amministrativa.*

**42. 19.** (41. 14.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.*

**42. 20.** (41. 15.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: fermo restando i vincoli di carattere urbanistico, previsti in sede locale, nonché dalle leggi regionali e provinciali.*

**42. 3.** (41. 33.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.*

**42. 21.** (41. 16.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, lettera d), numero 1) e numero 6), sopprimere le parole: vandalizzato o.*

**42. 4.** (41. 34. e 41. 38.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 6, lettera d), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con oneri a carico degli enti destinatari.*

**42. 22.** (41. 17.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, lettera d), numero 2), sostituire le parole da: individuare fino alla*

*fine del numero, con le seguenti:* prevedere l'attribuzione in proprietà degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi medesimi, da parte degli occupanti, nel rispetto delle procedure e delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

**42. 23.** (41. 18.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, lettera d), numero 2) e numero 6), dopo la parola:* occupanti *aggiungere le seguenti:* aventi diritto.

**42. 5.** (41. 35. e 41. 37) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 6, lettera d), numero 3), sopprimere le parole:* anche mediante affidamento a terzi.

**42. 6.** (41. 36.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 6, lettera d), numero 3), dopo le parole:* anche mediante affidamento a terzi *aggiungere le seguenti:* nel rispetto della normativa nazionale vigente.

**42. 24.** (41. 19.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 4).*

**42. 25.** (41. 20.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 5).*

**42. 26.** (41. 21.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6 lettera d), sopprimere il numero 6).*

**\*42. 7.** (41. 39.) Contento, Armani, Bono.

*Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 6).*

**\*42. 27.** (41. 22.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, lettera e), sopprimere le parole:* eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere.

**42. 28.** (41. 23.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* le attività di definizione del contenzioso devono essere esaurite improrogabilmente entro il 30 settembre 1999.

**42. 29.** (41. 24.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:* nel rispetto della normativa nazionale vigente.

**42. 30.** (41. 25.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:* vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**42. 31.** (41. 26.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6 sono trasmessi almeno quarantacinque giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi. Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle

Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

**42. 33.** Le Commissioni

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

1. In occasione della verifica di cui al comma 3 dell'articolo 10 dell'intesa di programma Stato-Regione Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Comitato istituzionale di gestione provvederà ad individuare, nel quadro delle risorse destinate all'Intesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei Comuni, o frazioni di essi che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, nell'ambito dell'apposito accordo di programma quadro anche mediante l'approvazione di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, dovrà essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei Comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente.

**42. 03.** Le Commissioni

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

*(Norme a favore delle popolazioni danneggiate dall'insediamento aeroportuale di Malpensa 2000).*

1. Al fine di agevolare la delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o

frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000 e che, pertanto, sono interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico, è concesso, ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno 5 anni in tali centri abitati, un contributo pari all'ammontare della quota di interesse delle rate di ammortamento dei mutui contratti, a condizione che i proprietari stessi rilocalizzino il proprio immobile in altro comune situato a non meno di 10 e a non più di 30 Km dal sedime aeroportuale.

2. I finanziamenti sono rapportati al valore dell'immobile da delocalizzare, stimato dall'ufficio tecnico erariale, e sono complessivamente concessi fino al 100 per cento della spesa prevista per l'immobile da acquistare o da costruire.

3. I trasferimenti immobiliari connessi alle finalità del presente articolo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta sul valore aggiunto e dall'imposta ipotecaria e catastale.

4. Il Ministro delle finanze, sentiti i sindaci interessati, con apposito decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le condizioni soggettive ed oggettive per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 e la sua erogazione. Con il medesimo decreto sono definite le procedure e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato un limite d'impegno ventennale di lire 3.500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 3.500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

**42. 01.** (41. 01.) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

*Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

1. L'articolo 2, comma 3, della legge 12 agosto 1993, n. 317 va interpretata nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori.

**42. 02.** (41. 03.) Lorenzetti, Duca.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 42. 04. DEL GOVERNO.

*Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:* È autorizzato un limite d'impegno ventennale di lire 3.500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni o frazioni di essi che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000. Al relativo onere, pari a lire 3.500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**0. 42. 04. 1.** Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* in occasione della *aggiungere la seguente:* prima.

**0. 42. 04. 6.** Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* di gestione *aggiungere le seguenti:* sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati.

**0. 42. 04. 7.** Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* nel quadro delle risorse *aggiungere:* aggiuntive.

**0. 42. 04. 5.** Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1 sostituire il secondo periodo con i seguenti:* La ripartizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare nella forma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, è effettuata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con apposito decreto da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sentiti i sindaci dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico. Con il medesimo decreto sono determinate le condizioni soggettive ed oggettive per il riconoscimento del contributo e sono definite le procedure e le modalità per l'erogazione del contributo medesimo.

**0. 42. 04. 2.** Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo:* Il contributo è rapportato al valore dell'immobile da delocalizzare, stimato dall'ufficio tecnico erariale, ed è, complessivamente concesso fino al 100 per cento della spesa prevista per l'immobile da acquistare o da costruire.

**0. 42. 04. 3.** Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I trasferimenti immobiliari connessi alle finalità del presente articolo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta sul valore aggiunto e dall'imposta ipotecaria e catastale. Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

**0. 42. 04. 4.** Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

1. In occasione della verifica di cui al comma 3 dell'articolo 10 dell'intesa di programma Stato-regione Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comitato istituzionale di gestione provvederà ad individuare, nel quadro delle risorse destinate all'intesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, nell'ambito dell'apposito accordo di programma quadro anche mediante l'approvazione di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, dovrà essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente.

2. Al comma 207 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

« Le somme da iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne dovrà prevedere criteri e modalità di controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o del soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari all'uopo convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma ».

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti d'area e patti territoriali già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

**42. 04.** (Nuova formulazione) Governo.

(A.C. 5809 - Sezione 5)

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA

ART. 43.

*(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché norme in materia di lavori socialmente utili).*

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a

favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:

1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;

2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;

3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 2;

4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;

5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;

6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;

7) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;

*b)* revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera *a*);

*c)* previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attività di impresa nonché estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;

*c)* revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la

eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;

*d)* rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

*e)* razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;

*f)* razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;

*g)* graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei soggetti meritevoli

di tutela e prevedendo la obbligatorietà, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;

*h)* previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;

*i)* riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;

*l)* previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

*m)* previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

*n)* previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano di norma esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;

*o)* previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;

p) previsione, per i soggetti impegnati in attività di utilità collettiva o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.

2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili, da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e siano stati licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata istituita ai sensi

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 4.

6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possono maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1998, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, possono essere approvati progetti di lavori di pubblica utilità promossi, secondo la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

9. Dal 1° gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in lire 850.000 mensili.

10. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili in progetti approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in tali progetti di lavori socialmente utili sono prorogati fino alla conclusione delle relative attività progettuali, nel limite complessivo massimo di lire 90 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

11. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti.

12. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

13. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio 1999.

14. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « 31 maggio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2000 ».

15. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « a tale data » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 novembre 1998 ».

16. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1:

a) per le prestazioni dovute per l'anno 1998 nel settore agricolo il termine di presentazione della domanda per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione è differito al 31 maggio 1999; da tale data decorre il termine di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

b) è incrementato da 3.000 a 7.000 unità il limite per i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni;

c) in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. In favore dei lavoratori di cui all'articolo 1-*nonies* del citato decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione resta determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448. È abrogato il primo periodo del comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del 1998;

d) le disposizioni di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, trovano applicazione nel limite massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999;

e) sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unità, i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

f) al comma 5 dell'articolo 29, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la parola: « 1996 » è sostituita dalle seguenti: « di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2001 » e dopo le parole: « o rideterminata » sono inserite le seguenti: « per l'anno di riferimento »;

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Restano validi gli atti ed

i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63;

h) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « comparativamente più rappresentative sul piano nazionale »;

i) il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al terzo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

17. Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del reddito prorogati ai sensi del comma 16 troveranno applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo.

18. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è prorogato di novanta giorni.

19. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è aggiunto il seguente periodo: « L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 43.

*Sopprimerlo.*

**43. 1.** (43. 111.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 1.*

**43. 2.** (43. 108.) Gazzara, Taborelli.

*Al comma 1, sostituire l'alea e la lettera a) con i seguenti:*

Allo scopo di interpretare correttamente i nuovi scenari dell'economia globalizzata e realizzare condizioni di maggiore competitività del sistema economico nazionale, rilanciare l'attività economiche e produttiva ed assorbire livelli significativi di mano d'opera disoccupata, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati:

a) realizzare livelli di concreta flessibilità nel mercato del lavoro secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) abbattimento di ogni residua presenza del pubblico nella gestione del collocamento;

2) revisione della normativa in direzione della realizzazione di minori vincoli in materia di assunzioni e licenziamenti del personale dipendente, privilegiando ogni possibile idoneo a realizzare maggiore flessibilità;

3) revisione radicale dell'istituto del lavoro interinale sopprimendo i vincoli che ne hanno tutt'oggi impedito di sviluppare la potenza anche nei settori economici finora esclusi;

4) revisione dell'istituto del rapporto di lavoro *part-time*, in direzione della soppressione delle disposizioni che ne rendono difficile la utilizzazione.

**43. 3.** (43. 115.) Bono, Armani.

*Al comma 1, all'alea sostituire le parole da: è delegato fino a decreti legislativi contenenti con le altre: è impegnato a presentare, previo accordo con le organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 3 per cento dei lavoratori.*

**43. 4.** (43. 27.) Giordano, Bonato, Cangiemi.

*Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori con le seguenti: sentito il parere del CNEL.*

**43. 5.** (43. 107.) Fratta Pasini, Santori.

*Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: previo confronto con con la seguente: sentite.*

**\*43. 82.** (43. 18.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

*Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: previo confronto con con la seguente: sentite.*

**\*43. 6.** (\*43. 106.) Fratta Pasini, Santori.

*Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: previo confronto con con la seguente: sentite.*

**\*43. 7.** (\*43. 113.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le seguenti: rappresentate nel Cnel.*

**43. 8.** (43. 105.) Fratta Pasini, Santori.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: sul piano nazionale.*

**\*43. 9.** (43. 112.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: sul piano nazionale.*

**\*43. 83.** (43. 17.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego aggiungere le parole: anche mediante la definizione di nuovi distretti economici e produttivi sulla base di indici quali il tasso di disoccupazione, il livello di istruzione, al sistema dei servizi, le infrastrutture, la qualità ambientale,.*

**43. 128.** (43. 94.) Scalia, Gardiol.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: con particolare riguardo fino a: aree del Mezzogiorno.*

**43. 84.** (43. 16.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: che presentano squilibrio fra domanda e offerta di lavoro.*

**43. 85.** (43. 15.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle diverse misure degli interventi ag-*

*giungere le seguenti: escludendo comunque l'estensione e generalizzazione di ogni forma di reddito minimo garantito.*

**43. 65.** (43. 1.) Strambi, Carazzi, Ortolano.

*Al comma 1, lettera a), al numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: disoccupati aventi a carico il coniuge, i figli o che facciano parte di nuclei familiari in cui siano stabilmente inseriti soggetti portatori di handicap o anziani.*

**43. 10.** (43. 75.) Alemanno.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: portatori di handicap, invalidi civili del lavoro.*

**43. 86.** (43. 9.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 2.*

**43. 87.** (43. 14.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

*Al comma 1, lettera a), numero 6), dopo le parole: efficienza energetica inserire le seguenti: con esclusione del RDF.*

**43. 11.** (43. 40.) Giordano, Bonato, Cangelini.

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

7) al sostegno dei nuclei familiari composti da più di un componente, privi di altre fonti di reddito.

**43. 12.** (43. 74.) Alemanno.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

- 43. 13.** (43. 118.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: le pubbliche amministrazioni con le seguenti: gli enti locali.*

- 43. 90.** (43. 51.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: le pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

- 43. 89.** (43. 50.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: una durata variabile fino alla fine della lettera con le seguenti: che nel corso del periodo di formazione non verranno meno i trattamenti di sostegno al reddito in godimento.*

- 43. 14.** (43. 114.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: eventuale fino alla fine della lettera con le seguenti: corresponsione di un assegno mensile di lire 1.000.000 nette.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

- 43. 15.** (43. 29.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: variabile fra le 400 e le 800 mila lire mensili con le seguenti: di lire 400 mila lire mensili.*

- 43. 88.** (43. 13.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

- 43. 16.** (43. 119.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: con rafforzamento fino alla fine della lettera con le seguenti: onde garantire comunque il passaggio da lavoro a lavoro.*

- 43. 17.** (43. 28.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) gli strumenti definiti ai sensi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del presente comma devono tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale fra uomini e donne.

- 43. 125.** (43. 77.) Cordoni.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità.*

- 43. 129.** (43. 95.) Scalia, Gardiol.

*Al comma 1, aggiungere dopo la lettera e) la seguente:*

« *e-bis*. Previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, av-

valersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro; la copertura da rischi da responsabilità civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarietà a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ».

**43. 03.** (43. 04). *(Nuova formulazione)*  
Lembo, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**43. 18.** (43. 120). Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

*f)* estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale.

**43. 19.** (43. 30.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: graduale.*

**43. 20.** (43. 48.) Santori, Fratta Pasini.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: armonizzazione dei sostegni previdenziali aggiungere le seguenti: e dei requisiti assicurativi.*

**43. 21.** (43. 49.) Santori, Fratta Pasini.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: di base*

**43. 130** (43. 96.) Scalia, Gardiol.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: soggetti meritevoli di tutela con le seguenti: beneficiari.*

**43. 66.** (43. 2.) Strambi.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, lettera h) dopo le parole: lavoratori anziani aggiungere le seguenti: fermi restando i diritti e la copertura totale dei contributi previdenziali anche attraverso l'intervento dello Stato in tal senso,*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**43. 22.** (43.31.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: lavoratori anziani, aggiungere le seguenti: , che devono esprimere comunque il loro consenso.*

**43. 23.** (43. 73.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) la previsione di misure dirette ad agevolare ed ampliare il ricorso ai contratti di solidarietà, adeguando la copertura finanziaria allo scopo prevista.*

**43. 67.** (43. 3.) Strambi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**43. 24.** (43. 32.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 1, alla lettera i), dopo le parole: di attribuzione degli incentivi, aggiungere le seguenti: tenendo conto del tasso di occupazione femminile e.*

**43. 126.** (43. 81.) Cordoni.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: privilegiando in ogni caso criteri di automaticità.*

**43. 91.** (43. 53.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole: e degli ammortizzatori sociali.*

**43. 25.** (43. 33.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: regolamentari fino a: 400.*

**43. 26.** (43. 84.) Contento, Armani, Bono.

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 12 mesi.*

**43. 92.** (43. 54.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente.*

l-bis) previsione del contratto di formazione e lavoro finalizzato all'apprendistato con esclusione del computo degli stessi apprendisti e del personale in formazione ai fini di tutte le disposizioni legislative che operino un riferimento alle dimensioni numeriche di ciascuna impresa.

**43. 27.** (43. 116.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

m-bis) previsione per i soggetti, che siano stati impegnati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ovvero siano stati impegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in progetti gestiti e finanziati dalle regioni, dell'accreditamento di una contri-

buzione figurativa commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei predetti progetti relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.

**43. 28.** (43. 72.) Cangemi, Bonato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

**\*43. 29.** (43. 121.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

**\*43. 30.** (43. 34.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, lettera n), aggiungere in fine le parole: senza oneri aggiuntivi.*

**43. 31.** (43. 88.) Contento, Armani, Bono.

*Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: dell'80 per cento.*

**43. 32.** (43. 117.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, lettera p) sostituire le parole: dell'80 con le seguenti: del 100.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**43. 33.** (43. 35.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: in attività di utilità collettiva con le seguenti: in lavori di pubblica utilità;*

**43. 93.** (43. 55.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, lettera q) dopo le parole: a carico dell'interessato inserire le seguenti: anche attraverso una congrua compartecipazione da parte dello Stato.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**43. 34.** (43. 36.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 1, lettera q), dopo le parole: a carico dell'interessato aggiungere le seguenti: con parziale contribuzione figurativa.*

**43. 68.** (43. 4.) Strambi.

*Al comma 1, lettera q) sopprimere le parole da: commisurata sino alla fine.*

**43. 35.** (43. 85.) Contento, Armani, Bono.

*Sopprimere il comma 2.*

**43. 36.** (43. 109.) Gazzara, Taborelli.

*Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: 28 febbraio 2000 con le seguenti: 31 dicembre 1999.*

**\*43. 94.** (43. 56.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: 28 febbraio 2000 con le seguenti: 31 dicembre 1999.*

**\*43. 37.** (43. 103.) Fratta Pasini, Santori.

*Al comma 2, sostituire le lettere a), b), e c) con la seguente:*

a) ridefinizione della disciplina in modo da prevederne un graduale e completo esaurimento e favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile, in particolare indirizzata ad attività di ONLUS nel campo dei servizi alla persona, all'ambiente, ai beni culturali,

con sperimentazioni di sostegno pubblico all'occupazione, parziale e limitato nel tempo.

**43. 131.** (43. 97.) Scalia, Gardiol.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**43. 38.** (43. 86.) Contento, Armani, Bono.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) razionalizzazione della disciplina per favorire esclusivamente lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

**43. 39.** (43. 104.) Fratta Pasini, Santori.

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) utilizzo prioritario nei lavori socialmente utili dei dipendenti di aziende in crisi del settore dei servizi e del commercio con un numero di addetti tra le 15 e le 50 unità che cessano l'attività.

**43. 40.** (43. 26.) Colucci, Armani, Proietti, Polizzi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c-bis) superamento di forme d'impiego in lavori socialmente utili entro il 30 giugno 2000.

**43. 96.** (43. 58.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c-bis) superamento di forme d'impiego in lavori socialmente utili entro il 31 dicembre 2000.

**43. 95.** (43. 57.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**43. 97.** (43. 12.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**43. 41.** (43. 110.) Gazzara, Taborelli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 43.140  
DELLE COMMISSIONI

*Dopo le parole:* esprimono il parere *aggiungere la seguente:* vincolante.

**0. 43. 140. 1.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Nel termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi, con apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari permanenti decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

**43. 140.** Le Commissioni.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 4, sostituire le parole:* si esprimono *con le altre:* esprimono parere vincolante.

**43. 42.** (43. 37.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* si esprimono , *aggiungere le seguenti:* con parere vincolante.

**43. 43.** (43. 123.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*43. 44.** (43. 124.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*43. 45.** (43. 102.) Fratta Pasini, Santori.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*43. 98.** (43. 59 43. 11.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*43. 46.** (43. 38.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 5, sostituire la parola:* ventiquattro *con la seguente:* dodici.

**43. 48.** (43. 101.) Fratta Pasini, Santori.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.

**\* 43. 99.** (43. 60.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 5 aggiungere in fine le parole:* attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.

**\* 43. 49.** (43. 91.) Possa.

*Sopprimere i commi da 6 a 10.*

- 43. 100.** (43. 61.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 6.*

- \*43. 50.** (43. 125.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 6.*

- \*43. 101.** (43. 6.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

*Sopprimere il comma 6.*

- \*43. 51.** (43. 99.) Fratta Pasini, Santori.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata *agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno*, di seguito denominata « *Agenzia* », con un capitale sociale iniziale di 100 miliardi, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto 6-undecies.

6-bis. L'*Agenzia* di cui al comma 6 ha come oggetto sociale la progettazione, realizzazione e gestione diretta anche in sinergia con Regioni, Comuni e Province, di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi alla persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel re-

cupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

6-ter. l'*Agenzia* esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'*Agenzia*. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

6-quater. al fine del perseguimento delle finalità di cui al comma 6-bis del comma a l'*Agenzia* elabora annualmente un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le unità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi nella formulazione di detto Piano l'*agenzia* tiene conto delle proposte avanzate dalle società miste di cui al comma 6-quinquies. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'*Agenzia* sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto 6e, preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo.

6-quinquies. Al fine del perseguimento delle finalità, di comma 6-quater l'*Agenzia* provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui ai commi 6-bis e 6-ter aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finalizzati all'interno del piano di cui al comma 6-quater o con risorse finanziarie

attivate dalle società medesimo a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie.

*6-sexies.* Alle società miste regionali di cui al comma *6-quinquies* possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al comma *6-bis*.

*6-septies.* Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci.

*6-octies.* Il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

*6-nonies.* Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*6-decies.* Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili.

*6-undecies.* I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni.

*6-duodecies.* È istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei

principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al comma 6.

*6-terdecies.* Al Fondo di cui al comma *6-duodecies* affluiscono le seguenti risorse:

a) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

b) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del Cipe;

c) le plusvalenze che a partire dal 1o gennaio 1997 vengono realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui ai commi 6 e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui al precedente comma *6-quater*.

*6-quaterdecies.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari.

*6-quinquiesdecies.* Sulla base di detto piano, tenuto conto dei compiti che la presente legge affida all'Agenzia, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce con IRI SpA, con ENI SpA, con Italia Investimenti Spa, con IG SpA le modifiche ed i tempi per il trasferimento di attività e strutture societarie all'Agenzia.

6-*sexiesdecies*. È consentito all'Agenzia e alle società di cui al comma 6-*bis*, assorbire personale proveniente dalle società di cui al punto 6-*duodecies*, le cui attività siano state trasferite all'Agenzia medesima.

6-*septiesdecies*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 6-*bis*, l'Agenzia e le società di cui al comma 6-*quinquies* provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**43. 55.** (43. 41.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ammortizzatori sociali aggiungere le seguenti: da concludersi entro il 31 dicembre 1999.*

**43. 102.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o che possono maturare.*

**43. 103.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: o che possono maturare fino alla fine del periodo con le seguenti: almeno ventiquattro mesi in questo tipo di attività entro la data del 31 dicembre 1998.*

**43. 104.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.*

**43. 105.** (0. 43. 134. 7.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 7.*

**\*43. 106.** (43. 5.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

*Sopprimere il comma 7.*

**\*43. 56.** (43. 127.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 7, sopprimere le parole: Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.*

**43. 52.** (0. 43. 134. 3.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-*bis*. Agli enti pubblici non economici nei quali l'impiego dei lavoratori socialmente utili sia stato determinato da carenza di personale, è consentito di realizzare corsi-concorso a partire dal 1o maggio 1999 e da concludersi entro il 31 dicembre 1999, a cui partecipino i lavoratori attualmente impiegati in progetti LSU, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, promossi dagli stessi enti. Tali corsi-concorso devono mirare ad accertare le competenze acquisite, il grado di professionalità raggiunto, nonché le potenzialità espresse in relazione al servizio pubblico da assolvere. Gli oneri derivanti dai corsi e dalle conseguenti assunzioni saranno a totale carico degli enti promotori.

**43. 107.** (43. 64.) Michielon, Paolo Colombo, Gnaga, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*43. 57.** (43. 128.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*43. 108.** (43. 10.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 8, sopprimere le parole:* impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

**43. 53.** (0. 43. 134. 2.) Bono, Armani, Alemanno.

*Al comma 8, sostituire le parole:* del 30 per cento, *con le seguenti:* almeno del 50 per cento.

**43. 58.** (43. 42.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 8, dopo le parole:* dei posti da ricoprire *aggiungere le seguenti:* negli enti in cui già svolgono la loro attività lavorativa.

**43. 110.** (43. 66.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 8, dopo le parole:* dei posti da ricoprire *aggiungere le seguenti:* nell'ambito degli enti locali.

**43. 111.** (43. 67.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La suddetta riserva non deve, comunque, inficiare la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

**43. 109.** (43. 65.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Gli enti locali e le strutture centrali e periferiche della pubblica amministrazione che devono assumere dipendenti previsti nelle rispettive piante organiche, relativamente alle mansioni inquadrabili fino alla quarta qualifica funzionale hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti previsti dal precedente comma 8 alla chiamata

numerica diretta di lavoratori impiegati in lavori socialmente utili la cui mansione svolta sia riconducibile a quelle previste dalla suddette piante organiche. Per le mansioni inquadrabili oltre la quarta qualifica funzionale, sono indetti, nei limiti di quanto previsto nel precedente periodo, concorsi riservati per titoli ed esami ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili le cui mansioni svolte siano riconducibili alle qualifiche in questione.

**43. 59.** (43. 43.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Sostituire il comma 9 con il seguente testo:*

9. Dal 1° gennaio 1999 i LSU/LPU sono inquadrati riguardo agli aspetti contributivi, previdenziali e salariali nei CCN di lavoro vigenti comparativamente alle mansioni svolte dai lavoratori in questione. Gli aspetti contributivi vanno adeguati alle norme contrattuali a partire dall'inizio del periodo lavorativo svolto dai LSU/LPU.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**43. 60.** (43. 44.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

*Al comma 9, sostituire le parole:* lire 850.000 mensili *con le seguenti:* lire 500.000.

**43. 112.** (43. 8.) Giancarlo Giorgetti, Apoloni.

*Al comma 9, sostituire la parola:* 850.000 *con la seguente:* 1.000.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**43. 61.** (43. 45.) Giordano, Bonato, Cangelmi.-

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. È autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 26.600 milioni a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per prorogare i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sino alla conclusione delle relative attività progettuali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

**43. 200.** (Nuova formulazione) Governo.

*Al comma 10, dopo le parole: delle relative attività progettuali aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.*

**43. 114.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, dopo le parole: delle relative attività progettuali aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 28 febbraio 2000.*

**43. 115.** (0. 43. 134. 8.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, sostituire le parole: nel limite complessivo massimo di lire 90 miliardi, con le seguenti: con spesa.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**43. 54.** (0. 43. 134. 4.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 10, sostituire le parole: 90 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.*

**43. 113.** Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. I benefici previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 468/97 sono estesi agli enti pubblici che attuano progetti ammessi di lavori di pubblica utilità i quali contemplano la gestione diretta degli stessi e la successiva assunzione del personale ad essi preposto.

**43. 161.** (43. 46.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Sopprimere il comma 12.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**43. 62.** (43. 47.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 12 aggiungere, in fine, le parole: o a carico delle imprese.*

**43. 63.** (43. 90.) Contento, Armani, Bono.

*Al comma 12, aggiungere, in fine le parole: né aumenti di imposte, contributi sociali, tasse e accise.*

**43. 64.** (43. 129.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 14 sopprimere le seguenti parole: e secondo.*

**43. 116.** (43. 68.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 16, sopprimere la lettera a).*

**\*43. 69.** (0. 43. 133. 11.) Bono, Armani, Alemanno.

*Al comma 16, sopprimere la lettera a).*

**\*43. 117.** (0. 43. 133. 15.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 16, sopprimere la lettera b).*

**43. 70.** (0. 43. 133. 10.) Bono, Armani, Alemanno.

*Al comma 16, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e integrazioni; la predetta disposizione, nell'ambito delle 7000 unità, trova applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un numero massimo di 200 unità. Limitatamente alle predette 200 unità le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30 giugno 1999.

**43. 135.** (Nuova formulazione) Governo

*Al comma 16, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* ferma restando la decadenza dei trattamenti medesimi qualora i beneficiari non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Se entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 18 luglio 1997, n. 229, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo.

**43. 119.** (0. 43. 133. 17.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 16, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ferme restando le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229.

**43. 118** (0. 43. 133. 16.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 16, lettera c), sostituire le parole:* 28 febbraio 1999 *con le seguenti:* 31 dicembre 1998.

**43. 71.** (0. 43. 133. 9.) Bono, Armani, Alemanno.

*Al comma 16, lettera c) sopprimere le parole da:* per le quali siano fino a: 1996, n. 662.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**43. 72.** (0. 43. 133. 6.) Giordano, Bonito, Cangemi.

*Al comma 16, lettera c), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**43. 73.** (0. 43. 133. 7.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 16, lettera c), primo periodo, aggiungere in fine le parole:* non più rinnovabile.

**43. 120.** (0. 43. 133. 18.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 16, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrà esplicitare i criteri in base ai quali il limite massimo di spesa di 12

miliardi di lire è ripartita tra i lavoratori di cui al citato articolo 1-*nonies* del decreto-legge n. 78 del 1998.

**43. 121.** (0. 43. 133. 19.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 16, lettera d), dopo le parole: trovano applicazione, aggiungere le seguenti: con riguardo in particolare a quelle operanti nel settore del cablaggio, le quali, a seguito della sospensione dei lavori di cablaggio da parte della Telecom, hanno subito un drastico calo del lavoro da provocare eccedenze strutturali; e aggiungere in fine le parole: non più prorogabili.*

**43. 123.** (0. 43. 133. 14.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 16, lettera d), dopo le parole: trovano applicazione, aggiungere le seguenti: anche per le imprese che lavorano in subappalto; e aggiungere in fine le parole: non più rinnovabili.*

**43. 122.** (0. 43. 133. 20.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 16, lettera e) sopprimere le parole: e nei confronti di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unità.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**43. 74.** (0. 43. 133. 8.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 16, lettera e), sostituire le parole: nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi, con le seguenti: con spesa.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**43. 75.** (0. 43. 133. 5.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 16, sopprimere la lettera f).*

**43. 76.** (0. 43. 133. 12.) Bono, Armani, Alemanno.

*Al comma 16, sopprimere la lettera h).*

**43. 77.** (0. 43. 133. 1.) Bono, Armani, Alemanno.

*Al comma 16, lettera h), sostituire le parole: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le seguenti: che rappresentano almeno il 3 per cento dei lavoratori sul piano nazionale.*

**43. 78.** (0. 43. 133. 4.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 16, sopprimere la lettera i).*

**43. 81.** Pampo.

*Al comma 16, lettera i), sostituire le parole: al terzo con le seguenti: al secondo.*

**43. 150.** Governo

*Al comma 16, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:*

*i-bis) sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unità, i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di disoccupazione speciale di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, è posto a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;*

*i-ter) all'articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « per i quali l'accordo collettivo » sono aggiunte le seguenti: « di individuazione del numero delle eccedenze ».*

**43. 202.** Governo.

*Al comma 16, aggiungere la seguente lettera:*

« *i-bis.* Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità relativamente al periodo dal 1° aprile 1998 al 31 dicembre 1998, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per il 1998 con l'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stanziata la somma di lire 25 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla citata legge n. 236 del 1993.

**43. 127.** Cordoni.

*Sopprimere il comma 17.*

**\*43. 79.** (0. 43. 133. 2.) Bono, Armani, Alemanno.

*Sopprimere il comma 17.*

**\*43. 124.** (0. 43. 133. 13.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 18.*

**43. 80.** (0. 43. 133. 3.) Bono, Armani, Alemanno.

*Al comma 19, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

« Al fine di assicurare il completamento del trasferimento alle regioni in materia di mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997:

a) il personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora non abbia fatto domanda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998,

pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1999, n. 3, può permanere nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e non concorre alla determinazione del contingente numerico su cui viene definita la ripartizione;

b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, comandato presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1998 è trasferito alle regioni e alle province anche in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Sono trasferite alle regioni e alle province le relative risorse finanziarie sostenute dallo Stato per emolumenti fissi e trattamenti accessori determinati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1998 ».

**43. 201.** Governo.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

19-bis. Il recupero del contributo per il finanziamento del trattamento di mobilità dovuto ai sensi dell'articolo 4, commi 15 e 36 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non versato dalle imprese di spedizione e trasporto, che occupino più di 50 addetti, per il periodo 1 gennaio 1995 - 31 gennaio 1996, è effettuato in n. 4 rate trimestrali di pari importo, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta alla sede dell'INPS territorialmente competente entro il trimestre solare successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altre cause.

**43. 137.** Governo

*Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:*

ART. 43-bis.

1. Gli enti e gli istituti pubblici e privatizzati che gestiscono servizi pubblici sono tenuti nelle assunzioni a dare priorità su domanda ai giovani che hanno svolto con essi rapporti di lavoro a tempo determinato cessati per scadenza del termine.

2. Nel caso in cui i giovani aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili, sarà indetto apposito concorso riservato.

**43. 01.** (43. 01.) Alemanno.

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

ART. 61-bis.

*(Lavoro a tempo parziale).*

1. Nell'ambito della contrattazione tra le parti sociali, ai lavoratori dipendenti con non meno di 40 anni contributivi è concessa la facoltà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale con contestuale corresponsione della pensione maturata, in deroga al regime di non cumulabilità. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita.

2. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 26 dicembre 1998 n. 448, emanati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sempreché determinino un

incremento di entrate corrispondente all'onere di cui al comma 1.

**43. 02.** (43. 03.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43-bis.

*(Interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco).*

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attività connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

2. Si considerano attività collegate ai flussi internazionali di traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, commercio, artigianato e trasporti caratterizzati da elevata prevalenza della connessione con attività indotte dal traforo del Monte Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e il legame con la chiusura straordinaria del Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in un apposito verbale redatto in sede sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, per un numero massimo di 150 unità, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su richiesta dei datori di lavoro, da prodursi entro il ter-

mine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 29 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975.

4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e il 31 dicembre 1999, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

5. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvederà, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano diritto.

7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4 miliardi, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

#### 43. 05. Governo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

### COMPENSAZIONI

#### Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in

parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. »

#### N. 1.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

#### N. 2.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1 gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi di azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite

così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

**N. 3.**

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999:-1.000.000;

2000:-1.000.000;

2001:-1.000.000.

**N. 4.**

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

**N. 5.**

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

**N. 6.**

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento

**N. 7.**

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento. »

**N. 8.**

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

**N. 9.****(A.C. 5809 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 44.**

*(Proroga del termine indicato dall'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40).*

1. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e criteri direttivi e con le modalità indicate nel medesimo articolo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DI-  
SEGNO DI LEGGE

ART. 44.

*Sopprimerlo.*

**44. 1.** (44. 3.) Contento, Armani, Bono.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
DELLE COMMISSIONI 44.3.

*Al comma 2, dopo le parole: il parere aggiungere la seguente: vincolante.*

**0. 44. 3. 2.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente con le seguenti: Qualora il termine di trenta giorni decorra inutilmente per mancata espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari*

**0. 44. 3. 1.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 44.

*(Delega al Governo in materia di immigrazione e condizione dello straniero).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 settembre 1999, un decreto legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, osservando i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 45, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

2. Nel termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, con apposita relazione cui sono allegate le valutazioni espresse dalla Commissione delle Comunità europee, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

**44. 3.** Le Commissioni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 44.

1. Entro il 30 settembre 1999, il Governo è impegnato a presentare un disegno di legge contenente norme relative alla disciplina dell'immigrazione e alla condizione dello straniero. — pertanto abrogato l'articolo 45 della legge 6 marzo 1998 n. 40.

**44. 2.** (44. 1.) Giordano, Bonato, Cangemi.

**(A.C. 5809 — Sezione 7)**

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI.

ART. 45.

*(Delega al Governo in materia di revisione dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125).*

1. In attesa di un'organica riforma della legge 10 aprile 1991, n. 125, al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità, nonché a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla medesima legge n. 125 del 1991, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parità, anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare, con:

1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione con organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di riqualificazione e formazione professionale;

2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa antidiscriminatoria, nonché di quelle relative al contenzioso, in sede conciliativa e giudiziale, avente ad oggetto le discriminazioni per sesso;

b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle strumentazioni operative;

c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei consiglieri di parità, con valorizzazione delle competenze ed esperienze acquisite;

d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per le attività dei consiglieri di parità, finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità in misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione dell'utilizzabilità delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio promosse dai consiglieri di parità;

e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo;

f) revisione della disciplina del finanziamento delle azioni positive, anche con riferimento ai soggetti promotori, ai criteri e alle procedure di finanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge n. 125 del 1991, nonché previsione di strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e l'adeguamento alle normative in materia di parità e di non discriminazione tra i sessi, in particolare attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le attività dei consiglieri di parità di cui al comma 1, lettera d).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DI-  
SEGNO DI LEGGE

ART. 45.

*Sopprimerlo.*

**45. 1.** (45. 15.) Gazzara, Taborelli.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole:* In attesa di un'organica riforma della legge 10 aprile 1991, n. 125.

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole:* medesima legge n. 125 del 1991 *con le seguenti:* legge 10 aprile 1991, n. 125.

**45. 13.** Le Commissioni.

*Al comma 1, sostituire le parole da: è delegato fino a: recanti con le seguenti:* è impegnato a presentare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge contenente.

**45. 2.** (45. 5.) Giordano, Bonato, Cangemi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DELLE  
COMMISSIONI 45.14

*Sopprimere le parole:* e giudiziale.

**0. 45. 14. 1.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole da: nonché di fino a: giudiziale con le seguenti:* nei luoghi di lavoro, nonché di quelle relative al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio civile o amministrativo.

**45. 14.** Le Commissioni.

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

**45. 3.** (45. 12.) Contento, Armani, Bono.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo:* Tra i soggetti promotori di cui al precedente periodo rientrano le organizzazioni dei datori di lavoro.

**\*45. 4.** (45. 8. e 45. 14.) Santori, Frattini Pasini, Prestigiacomo, Gazzara.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo:* Tra i soggetti promotori di cui al precedente periodo rientrano le organizzazioni dei datori di lavoro.

**\*45. 5.** (45. 16.) Bono, Armani, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine il seguente periodo:* Tra i soggetti promotori di cui al precedente periodo rientrano le organizzazioni dei datori di lavoro.

**\*45. 11.** (45. 10.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Barral.

*Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine il seguente periodo:* Tra i soggetti promotori di cui al precedente periodo rientrano le organizzazioni dei datori di lavoro.

**\*45. 12.** (\*45. 3.) Acierno.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 10 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro per le pari opportunità riferisce al Parlamento il proprio parere in merito alle iniziative legislative in atto, in ordine all'attuazione degli obiettivi occupazionali e di pari opportunità uomo - donna da raggiungere, degni di essere particolarmente

sostenuti con il massimo della celerità consentita dalla normale procedura, per a loro potenziale positiva ricaduta occupazionale sul Paese.

**45. 6.** (45. 4.) De Luca.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
DELLE COMMISSIONI 45.15.

*Al primo periodo, dopo le parole: il parere aggiungere la seguente: vincolante.*

**0. 45. 15. 2.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al secondo periodo, sostituire le parole: Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente con le seguenti: Qualora il termine di trenta giorni decorra inutilmente per mancata espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.*

**0. 45. 15. 1.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nel termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

**45. 15.** Le Commissioni.

*Al comma 2, sostituire le parole: si esprime, con le seguenti: esprimono parere vincolante.*

**45. 7.** (45. 6.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*45. 8.** (45. 17.) Bono, Armani, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*45. 9.** (45. 7.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati al comma 1.*

**45. 10** (45. 13). Possa.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(A.C. 5809 – Sezione 8)**

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

ART. 46.

*(Norme in materia di incompatibilità del personale docente degli enti locali).*

1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di incompatibilità previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale docente dipendente da enti locali, a questo si applica l'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione dei commi 4 e 16.

2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di cui al comma 3 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.

3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 46.

*Sopprimerlo.*

**46. 1.** (46. 1.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* I provvedimenti di cui ai commi 12 e 14 del citato articolo 508 del decreto legislativo n. 297 del 1994 sono disposti dall'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

**46. 2.** Le Commissioni.

#### (A.C. 5809 — Sezione 9)

#### ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

##### ART. 47.

*(Disposizioni in materia di personale degli Enti Parco).*

1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di

personale, prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel pieno rispetto dei commi 18 e 20 dell'articolo 39 della medesima legge, nei limiti delle piante organiche esistenti ed approvate e compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e di bilancio, qualora si siano avvalsi, in fase di avvio, di personale assunto a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive, che abbia ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi profili professionali contemplati dalle rispettive piante organiche, possono inserire detto personale su domanda nei rispettivi ruoli organici.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 47.

*Sopprimerlo.*

**47. 1.** (47. 4.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* possono inserire *sino alla fine del comma con le seguenti:* possono bandire, entro il 31 dicembre 1999, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993.

**47. 4.** Le Commissioni.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

1-bis. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 gli Enti Parco possono inquadrare nei rispettivi ruoli il personale co-

mandato o distaccato presso di essi e, in tal caso, i posti corrispondenti rimasti vacanti nelle piante organiche di provenienza sono automaticamente soppressi.

**47. 2.** (47. 2.) Boccia.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

1-bis. Il Corpo Forestale dello Stato mantiene l'attribuzione delle funzioni di vigilanza ambientale sulle aree naturali protette, così come previsto dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**47. 3.** (47. 3.) Turrone, Scalia, Gardiol.

**(A.C. 5809 – Sezione 10)**

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

ART. 48.

*(Attuazione degli articoli 65 e 66 della legge  
23 dicembre 1998, n. 448).*

1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla base dei dati forniti dai comuni stessi secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui ai commi 6 dei predetti articoli. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate nei commi 5 dei medesimi articoli con conguaglio, a fine di ogni esercizio, sulla base di specifiche rendicontazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

*Sopprimerlo.*

**48. 1** (48. 1.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 48.

*(Modificazioni agli articoli 65 e 66 della  
legge 23 dicembre 1998, n. 448 in materia  
di assegno ai nuclei familiari e di assegno di  
maternità).*

1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nel territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione ».

2. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « è erogato » sono sostituite dalle seguenti: « è concesso »;

b) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione ».

**48. 2.** Le Commissioni.

**(A.C. 5809 – Sezione 11)**

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

## ART. 49.

*(Associazione per lo sviluppo dell'industria  
nel Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di spe-  
cializzazione e ricerche economico-agrarie  
per il Mezzogiorno).*

1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonchè di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, è conferito, a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima annua di lire 3.700 milioni.

2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerche e per incrementare l'attività formativa avanzata, è destinata una somma pari a 300 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 al Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 49.

*Al comma 1, sostituire le parole: per gli  
anni 1999, con le seguenti: per gli anni  
2000 e 2001.*

**49. 2.** (49. 3.) Giancarlo Giorgetti, Apol-  
loni.

*Al comma 1, sostituire le parole: 3.700  
milioni con le seguenti: 1.000 milioni.*

**49. 3.** (49. 4.) Giancarlo Giorgetti, Apol-  
loni.

*Sopprimere il comma 2.*

**49. 4.** (49. 1.) Giancarlo Giorgetti, Apol-  
loni.

*Al comma 2, le parole: 300 milioni di  
lire, sono sostituite con le parole: all'im-  
porto stabilito dalle norme attualmente in  
vigore incrementato dello 0,75 per cento  
del tasso di inflazione programmato.*

**49. 1.** (49. 5.) Carlo Pace, Antonio Pepe.

**(A.C. 5809 – Sezione 12)**

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

## ART. 50.

*(Disposizioni in materia di indennità di  
accompagnamento).*

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo  
1971, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente  
comma:

« I soggetti riconosciuti invalidi per ser-  
vizio ai sensi dell'articolo 74 della legge 13  
maggio 1961, n. 469, e successive modifi-  
cazioni, possono accedere al beneficio del-  
l'indennità d'accompagnamento, qualora  
risultino in possesso dei requisiti sanitari  
previsti per la relativa concessione e non

abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici o di altra indennità di accompagnamento».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

#### ART. 50.

*Sopprimerlo.*

**50. 1.** (50. 1.) Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: di altri trattamenti pensionistici aggiungere le seguenti: per invalidità di servizio.*

**50. 3.** (50. 3) Cordoni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per le finalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia di Alzheimer sono effettuate dalle commissioni mediche di

cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate, a richiesta dell'interessato dei suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico specialista in geriatria.

**50. 4.** Le Commissioni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per le finalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia di Alzheimer sono effettuate dalle commissioni mediche di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate, a richiesta dell'interessato o dei suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico specialista in geriatria.

**50. 2** (50. 2). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

#### ART. 50-bis.

1. Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale possono stipulare per l'esercizio di attività socio-sanitarie, in attesa delle disposizioni delle relative contrattazioni collettive in materia di contratti a termine e di ricorso a lavoro temporaneo di cui all'articolo 1 e seguenti della legge 24 giugno 1997, n. 196, contratti di lavoro a tempo determinato, qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione di personale o le procedure per l'affidamento in appalto dei servizi medesimi comportino il rischio di interruzione delle relative attività ritenute di carattere essenziale. I contratti di cui sopra, non

ulteriormente rinnovabili, non possono avere durata superiore a dodici mesi e comunque a quella necessaria per lo svolgimento dei predetti procedimenti di assunzione o di espletamento delle procedure di affidamento delle gare di appalto che devono essere avviati entro la data di sottoscrizione dei contratti a tempo determinato.

2. Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche erogate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'assolvimento delle attività socio-sanitarie di cui al comma 1, non trovano applicazioni le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; i giudizi e i contenziosi di qualunque natura pendenti alla medesima data aventi ad oggetti questioni ad esse relative sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

**50. 01.** Le Commissioni.

**(A.C. 5809 – Sezione 13)**

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

ART. 51.

*(Fondi disponibili degli enti previdenziali).*

1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed è uti-

lizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalità di pubblico interesse (recupero di edifici di valore storico-artistico, realizzazione di strutture sanitarie, di servizio sociale e assistenziale), la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

*Sopprimerlo.*

**51. 1.** (51. 2.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

*Consequentemente aggiungere il seguente comma: 1-bis.* Oltre che per le finalità di cui al comma 1, gli enti previdenziali possono operare al di fuori dei percorsi giubilari per interventi che sono destinati ad investimenti in immobili per finalità di pubblico interesse (recupero di edifici di valore storico-artistico, realizzazione di strutture sanitarie, di servizio sociale e assistenziale), la cui destinazione d'uso resta vincolata per dieci anni. Per tale intervento il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della citata legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 2000.

**51. 2.** (51. 5.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Gli interventi aggiungere le seguenti: , con precedenza nelle aree in cui gli enti previdenziali non abbiano mai operato.*

**51. 3.** (51. 4.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: (recupero sino a: e assistenziale) con le seguenti: tra le quali il recupero di edifici di valore storico-artistico e la realizzazione di strutture sanitarie e di servizio sociale e assistenziale.*

**51. 8.** Le Commissioni.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola venti, con la seguente: cinquanta.*

**51. 5.** (51. 1.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.*

**51. 4.** (51. 3.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**51. 6.** (51. 6.) Turrone, Scalia.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole 31 ottobre con le seguenti: 30 novembre.*

**51. 7.** (51. 7.) Turrone, Scalia.

**(A.C. 5809 – Sezione 14)**

**ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI.**

**ART. 52.**

*(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul la-

voro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », delle seguenti gestioni separate:

1) industria;

2) artigianato;

3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;

*b)* revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera *a)*, dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;

*c)* previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera *a)*, anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché del tasso di infortuni sul lavoro;

*d)* previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera *a)*;

*e)* previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera *c)* anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al

decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;

f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite;

g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente esclusivamente all'impiego di nuove e più precise metodiche o strumentazioni d'indagine, purché non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;

h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-

certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificità che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicità della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorché vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;

l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro

e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonché l'entità delle risorse che annualmente l'Istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;

*m)* previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;

*n)* previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;

*o)* previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonché quelli del comparto delle Amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rinvenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

*p)* revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico;

*q)* previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera *l)*, progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;

*r)* riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:

1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie per identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;

2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalità che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;

3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione dei soggetti interessati;

*s)* previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del re-

lativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'adeguata copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;

t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio *in itinere* che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Disposizioni correttive e integrative dei decreti di cui al comma 1 possono essere adottate con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi

mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolarizzazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: « I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata ». La presente disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in materia assicurativa già trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 52.

*Sopprimerlo.*

**52. 72.** Gazzara, Taborelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 52.

1. La tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti ed autonomi è gestita in alternativa dall'INAIL e da compagnie assicurative di diritto privato.

2. Sono abrogate tutte le previgenti norme in contrasto con la presente legge.

3. Il Governo è delegato a emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un nuovo Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguire l'obbligatorietà della copertura assicurativa e delle prestazioni riconoscendo ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi la facoltà di optare fra l'INAIL e compagnie assicurative private;

b) attuare un regime competitivo tra pubblico e privato affidando all'INAIL anche la gestione dei rischi non coperti da forme di tutela obbligatoria, i c.d. infortuni « extraprofessionali »;

c) armonizzare la disciplina delle prestazioni e delle condizioni assicurative tra l'INAIL e le compagnie private, garantendone l'uniformità;

d) rapportare il premio assicurativo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi all'andamento della dinamica infortunistica verificatasi nelle rispettive categorie;

e) consentire la capitalizzazione delle rendite per tutti i gradi di invalidità riconosciuti;

f) riequilibrare il regime della responsabilità civile del datore di lavoro nei riguardi dei propri dipendenti nell'ambito del rapporto assicurativo alla luce delle nuove normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e successive modificazioni, abolendo l'istituto del « regresso » nei confronti dei lavoratori autonomi;

g) rimodulare l'offerta di servizi assicurativi, sotto il profilo sia dei premi che delle prestazioni, tenendo conto della nascita di nuove figure professionali e delle innovazioni intervenute in materia di condizioni di salute e rischi negli ambienti di lavoro.

**52. 22.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Barral.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 52.

*(Soppressione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL).*

1. L'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è soppresso con decorrenza 31 dicembre 1999 e tutte le strutture, le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1999.

**52. 15.** Santori, Fratta Pasini.

*Al comma 1 sostituire, all'alinea, le parole da: è delegato fino a: di ridefinire con le seguenti: è impegnato a presentare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge contenente norme di definizione e precisazione relative a*

**52. 11.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro il 31 dicembre 1999.*

**52. 23.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:*

0a) liberalizzazione, entro il 1o gennaio 2000, della gestione della tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dei

lavoratori dipendenti ed autonomi, con conseguente apertura a compagnie assicurative di diritto privato.

**52. 24.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Barral.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* prevedendo, inoltre, un sistema di riduzione premiale del premio assicurativo solo a fronte di misure di sicurezza effettivamente introdotte escludendo l'autocertificazione come mezzo per dichiarare la messa in opera delle misure di sicurezza.

**52. 38.** Cangemi, Bonato.

*Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* per tipo di singola lavorazione all'interno di ciascun settore mantenendo una corrispondenza biunivoca tra classificazione della lavorazione e rischio connesso.

**52. 39.** Cangemi, Bonato.

*Al comma 1, lettera g) sopprimere la parola:* esclusivamente.

**52. 84.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, lettera g) dopo la parola:* ultimi di *aggiungere le seguenti:* prescrizioni ovvero

**52. 40.** Cangemi, Bonato.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e non comporta, da parte dell'interessato, la restituzione di eventuali somme riscosse e non dovute o erogate in eccesso.

**52. 12.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1 sopprimere la lettera h).*

**52. 16.** Santori, Fratta Pasini.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole:* e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL.

**52. 17.** Santori, Fratta Pasini.

*Al comma 1, lettera i), dopo la parola:* previsione, *aggiungere le seguenti:* , sulla base del sistema a capitali di copertura attualmente vigente per la gestione industriale,

**52. 54.** Alemanno.

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole:* ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici *con le seguenti:* ai lavoratori parasubordinati e autonomi soggetti a rischi lavorativi specifici, tenendo conto delle indicazioni contenute in disposizioni e atti comunitari.

**52. 55.** Alemanno.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole:* finanziarie in tutto o in parte, *aggiungere le seguenti:* la consulenza ai datori di lavoro nell'ambito della determinazione dei rischi da parte degli Enti assicuratori per la concreta definizione delle misure di prevenzione da adottare per l'adempimento dell'obbligo di sicurezza, ai fini del finanziamento.

**52. 42.** Cangemi, Bonato.

*Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:*

*m)* aggiornamento e revisione dell'elenco delle malattie professionali secondo criteri che tengono conto di nuove patologie legate all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo di macchinari automatizzati ed informatici.

**52. 45.** Cangemi, Bonato.

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: delle malattie professionali, aggiungere le seguenti: a partire dall'introduzione nell'ordinamento del sistema misto di accertamento delle malattie professionali così come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale.*

**52. 44.** Cangemi, Bonato.

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto delle raccomandazioni e degli atti comunitari.*

**52. 56.** Alemanno.

*Al comma 1, lettera n) aggiungere in fine le seguenti parole: , fermo restando l'interpretazione dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto nazionale per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**52. 85** (0. 52. 79. 1) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:*

*n-bis)* previsione di un nuovo sistema di definizione dei premi e del livello delle rendite che conferisca ai premi stessi tassi di rendimento non inferiori a quelli offerti dal sistema assicurativo privato e copra altresì i danni prodotti da terzi, salvo diritto di rivalsa.

**52. 73.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

**52. 74.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: previsione, fino a: gestione agricoltura, con le seguenti:*

*o)* previsione della revisione del sistema di finanziamento del settore agricolo, con accollo a carico dello Stato del relativo disavanzo di gestione

**52. 57.** Alemanno.

*Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura assicurando*

**52. 25.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera p), dopo la parola: spettante aggiungere le seguenti: sia in caso di invalidità che*

**52. 86.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: in caso di decesso del lavoratore conseguente con le seguenti: qualora l'invalidità sia conseguente.*

*Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per ciascuno degli 1999, 2000 e 2001 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

**52. 87.** Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti

*Al comma 1, lettera q), dopo le parole: in tutto o in parte, aggiungere le seguenti: sulle base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla precedente lettera l)*

**52. 47.** Cangemi, Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:*

s) attribuzione della vigilanza e del controllo in materia di lavoro nero e di sicurezza e igiene e del lavoro all'ispettorato del lavoro, con compiti anche di polizia giudiziaria.

**52. 59.** Alemanno.

*Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:*

s) previsione della possibilità, per determinati soggetti privati, di gestire, a determinate condizioni, forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro prevedendo, in via alternativa, per il datore di lavoro l'obbligo di scegliere, a parità di tutela per il lavoratore, la gestione pubblica o privata;

**52. 67.** Contento, Armani, Bono.

*Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:*

s) previsione, fermo restando l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, della possibilità da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi di assolvere detto obbligo sottoscrivendo apposite polizze assicurative presso qualsiasi ente, istituto o compagnia di assicurazione a condizioni che le prestazioni, in caso di infortunio o malattie professionali, siano non inferiori a quelle previste dall'INAIL.

**52. 18.** Santori, Fratta Pasini.

*Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:*

s) copertura del danno biologico;

t) attribuzione all'Inail del coordinamento sul territorio nazionale delle attività di sostegno e consulenza alle imprese in materia di sicurezza e igiene del lavoro, separando le competenze in materia di sostegno e consulenza da quelle di vigilanza e controllo, da attribuire a soggetti diversi da quelli che esercitano le prime;

u) soppressione dell'azione di rivalsa prevista dal testo unico infortuni e applicazione del codice civile in materia di surrogazione;

v) attribuzione all'Inail della valutazione delle invalidità civili.

**52. 58.** Alemanno.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
DELLE COMMISSIONI 52.80.

*Al primo periodo, dopo le parole: il parere aggiungere la seguente: vincolante.*

**0. 52. 80. 2.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al terzo periodo, sostituire le parole: Qualora i termini per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente con le seguenti: Qualora il termine di trenta giorni decorra inutilmente per mancata espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari*

**0. 52. 80. 1.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nel termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi. Qualora i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari decorrano inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

**52. 80.** Le Commissioni.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: si esprimono con le seguenti: esprimono parere vincolante.*

**52. 13.** Giordano Bonato, Cangemi.

*Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.*

**52. 14.** Giordano, Bonato, Cangemi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 52.81  
DELLE COMMISSIONI.

*Al primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.*

**0. 52. 81. 1.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al secondo periodo, sostituire la parola: venticinque con la seguente: dodici.*

**0. 52. 81. 2.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il terzo periodo è sostituito dai seguenti:

« Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente, all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nomi-

nati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS».

**52. 81.** Le Commissioni.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e da un rappresentante della società nazionale degli operatori della prevenzione (SNOP).

**\*52. 48.** Cangemi, Mantovani.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e da un rappresentante della società nazionale degli operatori della prevenzione (SNOP).

**\*52. 28.** Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e da un rappresentante della società nazionale degli operatori della prevenzione (SNOP).

**\*52. 71.** Scalia, Gardiol.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La maggiorazione per interessi dovuta sulla seconda, terza e quarta rata di ciascun anno, di cui al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è soppressa. La disposizione di cui al primo periodo del

presente comma si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

### **Segue compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale**

**\*\*52. 75.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La maggiorazione per interessi dovuta sulla seconda, terza e quarta rata di ciascun anno, di cui al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è soppressa. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

**\*\*52. 10.** Acierno.

*Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.*

**52. 29.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. L'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, deve essere interpretato nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista**

**52. 37.** Cangemi, Bonato

*Sopprimere il comma 7.*

**52. 20.** Santori, Fratta Pasini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. Dal 1o gennaio le rendite corrisposte dall'INAIL agli invalidi e mutilati del lavoro sono rivalutate annualmente con appositi decreti interministeriali, sulla base degli incrementi della retribuzione di riferimento dell'anno precedente comprensivo degli incrementi derivanti dalle variazioni dell'indice dei prezzi. Gli oneri derivanti dalla rivalutazione di cui sopra trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità di ciascuna delle rispettive gestioni del bilancio dell'INAIL. Relativamente alle gestioni che risultino in disavanzo saranno stabiliti con i medesimi decreti di rivalutazione delle rendite, contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi (nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalla rivalutazione medesima). Per l'anno 1999 la rivalutazione, relativa alle gestioni industria e agricoltura, è collegata all'incremento della retribuzione dell'anno 1999 rispetto all'anno 1995.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista**

**52. 41.** Cangemi, Bonato.

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

ART. 52-bis.

1. In alternativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo precedente, il datore di lavoro può sottoscrivere apposita polizza assicurativa presso qualsiasi ente o istituto, a patto che le prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale siano non inferiori a

quelle previste dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

**52. 02.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

#### COMPENSAZIONI

##### **Compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale**

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con parte dei proventi derivanti dalla soppressione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904, e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

##### **Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista**

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con

modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione inter venga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. »

**N. 1.**

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

**N. 2.**

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1 gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni supe-

riori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

**N. 3.**

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999:-1.000.000;

2000:-1.000.000;

2001:-1.000.000.

**N. 4.**

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

**N. 5.**

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

**N. 6.**

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

**N. 7.**

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento. »

**N. 8.**

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

**N. 9.****(A.C. 5809 – Sezione 15)**

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

## ART. 53.

*(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla gestione del « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato » non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

**(A.C. 5809 – Sezione 16)**

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI.

## ART. 54.

*(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni

sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario, nonché previsione di eventuale soppressione dei fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti presso l'INPS e loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e con possibilità di armonizzazione al regime generale del complesso delle aliquote contributive dovute al relativo settore nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica;

b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;

c) distinzione e separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-

cessive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto, comunque, dei poteri demandati alla dirigenza;

d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, e previsione della nomina del presidente, in coerenza con la normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, e nell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;

f) omogeneità di organizzazione per enti pubblici omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;

g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e vigilanza da quella di gestione amministrativa e di quest'ultima dalla gestione operativa, come previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza dell'attività degli enti stessi con gli indirizzi di politica generale e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo in comune di contraenti ovvero di strutture operative specializzate nonché di nuclei di valutazione;

o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare, della mobilità e dell'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti possono essere adottate con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL SEGNO DI LEGGE

ART. 54.

*Sopprimerlo.*

\* 54. 21.Gazzara, Taborelli.

*Sopprimerlo.*

- \* **54. 22.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sostituire le parole da: è delegato fino a: legislativi diretti, con le seguenti: è impegnato a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, un disegno di legge contenente norme tese.*

- 54. 1.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1 sostituire le parole: sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori con le seguenti: sentito il parere del CNEL.*

- 54. 19.** Fratta Pasini, Santori.

*Al comma 1 sostituire le parole: comparativamente più rappresentative con le seguenti: rappresentate nel CNEL.*

- 54. 20.** Fratta Pasini, Gazzara.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: e loro confluenza, aggiungere le seguenti: , ferma restando la salvaguardia dei livelli occupazionali.*

- 54. 2.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: , previa predisposizione di un piano di risanamento dei fondi in deficit.*

- 54. 12.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e con possibilità di armonizzazione con le seguenti: , con la clausola della cristallizzazione ai fini dell'armonizzazione.*

- 54. 10.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e con possibilità di armonizzazione con le seguenti: e con coinvolgimento diretto dei lavoratori e dei pensionati iscritti ai fondi speciali soppressi ai fini dell'armonizzazione.*

- 54. 9.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: possibilità di*

- 54. 8.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La soppressione dei suddetti fondi è subordinata alla condizione che i medesimi siano in equilibrio ovvero risanati.

- 54. 11.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*All'articolo 54, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

. Rimodulazione, nel quadro dei principi di armonizzazione riferiti al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, dei contributi e delle misure e modalità di erogazione delle prestazioni rivolte alla realizzazione di economie della contabilità separata di settore.

- 54. 50.** Governo.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* soppressione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL e trasferimento di tutte le strutture, le funzioni ed il personale all'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS.

**54. 5.** Santori, Fratta Pasini.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* istituzione quale struttura dell'INPS di una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali;

**54. 6.** Santori, Fratta Pasini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**54. 15.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: associazioni o persone giuridiche di diritto privato con le seguenti: società per azioni.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le azioni sono collocate sul mercato o attribuite agli iscritti in proporzione all'entità della pregressa contribuzione. Entro il 31 dicembre 1999 va indetta l'assemblea sei soci per la nomina delle cariche sociali.*

**54. 24.** Alemanno.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* esternalizzazione delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti previdenziali pubblici, con costituzione del CIV presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di indirizzo propositivo e di vigilanza.

**54. 25.** Alemanno.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* soppressione dei Comitati amministratori delle varie gestioni separate presso l'INPS e previsione di un unico Comitato per gli esami dei ricorsi di natura amministrativa e sanitaria, presieduto dal Presidente dell'INPS o da un Consigliere da lui delegato, con il compito di fornire al Consiglio di amministrazione dell'INPS indicazioni sulle risultanze di gestione.

**54. 13.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d)* attribuzione delle funzioni di amministrazione ad un consiglio di amministrazione ristretto composto da cinque o sette persone a seconda della dimensione dell'ente.

**54. 26.** Alemanno.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis)* attribuzione della funzione di coordinamento gestionale ad un dirigente con compiti di dirigente generale, secondo le indicazioni e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.

**54. 27.** Alemanno.

*Al comma 1 sopprimere la lettera e).*

**54. 7.** Santori, Fratta Pasini.

*Al comma 1 lettera e), sostituire la parola: adeguamento con la seguente: riduzione.*

**54. 34.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1 sopprimere la lettera f).*

**54. 16.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera o), dopo la parola: enti aggiungere le seguenti: con funzioni similari.*

**54. 29.** Alemanno.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 54, con riferimento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e al riordino del relativo regime previdenziale, il Governo deve attenersi, oltre che ai principi e criteri direttivi ivi indicati, anche ai seguenti:

a) costituzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, presso l'INPS di due gestioni speciali riguardanti i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, ovvero, in relazione agli equilibri gestionali, previsione, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, di forme gestorie di diritto privato;

b) trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale dell'Ente in relazione a quanto previsto alla lettera a);

c) applicazione al personale trasferito del trattamento giuridico, economico e previdenziale in godimento alla data di soppressione dell'Ente, nonché riconoscimento allo stesso personale della facoltà di optare per la permanenza nel settore pubblico ove si proceda alla privatizzazione delle gestioni;

d) revisione dei criteri di individuazione dei soggetti assicurati, in relazione ai cambiamenti intervenuti sia nelle figure professionali sia nelle nuove attività connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli o di materiale artistico e con riferimento ai contratti collettivi di lavoro;

e) adeguamento del massimale di cui all'articolo 12, settimo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1420, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182;

f) modificazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.166, al fine di coordinarle con il decreto legislativo emanato ai sensi del presente articolo, prevedendo, altresì, l'operatività delle modifiche apportate dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi n. 182 del 1997 e n. 166 del 1997;

g) revisione, relativamente alla categoria degli sceneggiatori dialoghisti adattatori, della base contributiva;

h) revisione della base contributiva e dell'inquadramento relativamente alla particolare categoria di lavoratori dello spettacolo che operano sistematicamente in modo intermittente, cambiando anche quotidianamente luoghi e datori di lavoro;

i) omogeneizzazione del trattamento per tutti i lavoratori che prestano, a tempo determinato, attività tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

l) intensificazione del controllo sugli adempimenti degli obblighi contributivi attraverso una nazionalizzazione e un coordinamento delle attività degli enti di settore interessati.

*Conseguentemente, all'articolo 55, sopprimere il comma 1.*

**54. 35.** Le Commissioni.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
DELLE COMMISSIONI 54.36

*Al primo periodo, dopo le parole: il parere aggiungere la seguente: vincolante.*

**0. 54. 36. 2.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al terzo periodo, sostituire le parole:* Qualora i termini per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente *con le seguenti:* Qualora il termine di trenta giorni decorra inutilmente per mancata espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari

**0. 54. 36. 1.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nel termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi. Qualora i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari decorrano inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

**54. 36.** Le Commissioni.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* si esprimono *con le seguenti:* esprimono parere vincolante.

**54. 3.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*54. 14.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*54. 23.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*54. 4.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. L'ENPAIA è trasformata in società per azioni, da collocare sul mercato, con convocazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre 1999 per la nomina degli organi sociali. All'ente sono attribuite nel settore dell'agricoltura e delle attività complementari e assimilate compiti di previdenza integrativa e complementare, pensionistici e assicurativi. Il personale dell'ente può optare su domanda per il passaggio all'INAIL.

**54. 31.** Alemanno.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. È istituita, quale struttura dell'INPS, un'apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso una economia di spesa per il bilancio dell'Istituto.

**54. 30.** (55. 24) Santori, Fratta Pasini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 9-*sexies* del decreto legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, sono abrogate.

**54. 32.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 5809 – Sezione 17)****ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.****ART. 55.***(Disposizioni in materia previdenziale).*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 54, con riferimento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e al riordino del relativo regime previdenziale, il Governo deve attenersi, oltre che ai principi e criteri direttivi ivi indicati, anche ai seguenti:

*a)* costituzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, presso l'INPS di due gestioni speciali riguardanti i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, ovvero, in relazione agli equilibri gestionali, previsione, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di forme gestorie di diritto privato;

*b)* trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale dell'Ente in relazione a quanto previsto alla lettera *a)*;

*c)* applicazione al personale trasferito del trattamento giuridico, economico e previdenziale in godimento alla data di soppressione dell'Ente, nonché riconoscimento allo stesso personale della facoltà di optare per la permanenza nel settore pubblico ove si proceda alla privatizzazione delle gestioni;

*d)* revisione dei criteri di individuazione dei soggetti assicurati, in relazione ai cambiamenti intervenuti sia nelle figure professionali sia nelle nuove attività connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli o di materiale artistico e con riferimento ai contratti collettivi di lavoro;

*e)* adeguamento del massimale di cui all'articolo 12, settimo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

*f)* modificazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, al fine di coordinarle con il decreto legislativo emanato ai sensi del presente articolo, prevedendo, altresì, l'operatività delle modifiche apportate dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi n. 182 del 1997 e n. 166 del 1997;

*g)* revisione, relativamente alla categoria degli sceneggiatori dialoghisti adattatori, della base contributiva;

*h)* revisione della base contributiva e dell'inquadramento relativamente alla particolare categoria di lavoratori dello spettacolo che operano sistematicamente in modo intermittente, cambiando anche quotidianamente luoghi e datori di lavoro;

*i)* omogeneizzazione del trattamento per tutti i lavoratori che prestano, a tempo determinato, attività tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

*l)* intensificazione del controllo sugli adempimenti degli obblighi contributivi attraverso una razionalizzazione e un coordinamento delle attività degli enti di settore interessati.

2. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili.»

2) il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica ».

3. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.

4. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 3 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonché istituendo i seggi presso le sedi INPS.

6. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 7.

7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis ».

a) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese

sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale »;

*b)* all'articolo 10, comma 3-*ter*, dopo le parole: « In mancanza di tali soggetti » sono inserite le seguenti: « o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo »;

*c)* all'articolo 18-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ».

10. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19

della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

11. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, può essere comandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unità e per la durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di attività nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

12. Il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, non è dovuto per le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare « Fiorenzo Casella ». Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

13. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.

14. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di re-

cepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge».

15. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.

17. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 alla data del 1° gennaio 1999. »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere

concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto. »;

c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999 ».

18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale sono trattenute in sei rate ovvero nel numero più elevato di rate consentito dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se questo è inferiore al periodo necessario a trattenere le predette imposte in sei rate.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 55.

*Sopprimere il comma 1.*

**55. 60.** Gazzara, Taborelli.

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:*

Nella predisposizione del disegno di legge contenente norme tese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza; il Governo, relativamente all'Ente per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)

e al riordino del relativo regime previdenziale, deve attenersi anche ai seguenti criteri:

**55. 10.** Giordano, Bonato Cangemi.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: economico e con le seguenti: del trattamento economico più favorevole e di quello*

**55. 11.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) intensificazione del controllo sugli adempimenti degli obblighi contributivi attraverso l'affidamento alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), in base ad apposita convenzione, dell'accertamento e della riscossione dei contributi, nonché attraverso la razionalizzazione ed il coordinamento delle attività degli altri enti di settore interessati.*

**55. 8.** Altea.

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine una convenzione con la società italiana degli autori ed editori (SIAE) potrà regolare i settori della liquidazione, della riscossione, dell'accertamento e del controllo, anche con riferimento al sistema di pagamento integrato da imposte e contributi, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**55. 27.** Altea.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sopprimere il comma 3.*

**55. 61.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 4.*

**55. 62.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 5.*

**55. 63.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 6.*

**55. 64.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 7.*

#### **Segue compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale**

**55. 65.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 8.*

**55. 66.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 9, lettera b), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: ovvero per l'acquisto della prima casa, con le parole: ovvero per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa.*

**55. 55.** Scalia, Gardiol.

*Sopprimere il comma 11.*

**55. 67.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole:* previo assenso degli interessati.

**55. 32.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente:* I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*Conseguentemente ridurre di pari importo i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti previdenziali di provenienza*

**55. 34.** (Riformulato) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 12.*

**55. 68.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 13, sostituire le parole:* ad un fondo nazionale ovvero ad un fondo di previdenza complementare *con le seguenti:* all'Enpaia *e sopprimere le parole:*

**55. 72.** Alemanno.

*Al comma 13, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ovvero fondo di previdenza complementare.

**55. 22.** Santori, Fratta Pasini.

*Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole:* che non ottemperano all'obbligo

*aggiungere le seguenti:* , in presenza di opzione del lavoratore per l'iscrizione al predetto fondo nazionale,

**55. 23.** Santori, Fratta Pasini.

*Al comma 14 sopprimere le seguenti parole:* tra le parti.

**55. 25.** Santori, Fratta Pasini.

*Sopprimere il comma 15.*

**55. 41.** Contento, Armani, Bono.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola:* 40 *con la seguente:* 15.

**55. 12.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* A salvaguardia dei diritti dei lavoratori delle suddette imprese che dovessero interrompere per qualsiasi causa il rapporto di lavoro con esse, durante il periodo concesso alle imprese medesime per regolarizzare i versamenti omessi e relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, è comunque ad essi garantita la copertura totale e completa dei suddetti contributi attraverso un'anticipazione da parte dello Stato che si rivale, a sua volta, nei confronti dell'impresa coinvolta.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista**

**55. 13.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*All'articolo 55, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. In attesa del generale riordino delle libere professioni, all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12 sono aggiunti i seguenti commi:

4-bis. Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma,

nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al comma 4 possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle ai CED, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.

4-ter. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria e dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.

**55. 70** (*Ulteriore formulazione*). Governo.

*Sostituire il comma 18 con il seguente:*

18. I redditi derivanti da lavori socialmente utili sono esenti ai fini delle imposte sui redditi. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma, si fa fronte con parte della disponibilità contenuta nel fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**55. 69.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sostituire il comma 18 con il seguente:*

18. Non sono dovuti versamenti di imposta, relativa al reddito, da parte dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista**

**55. 14.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

19. I progetti di pubblica utilità attivati secondo le modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1996 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogabili fino alla data del 31 dicembre 1999. Gli oneri sono a carico del Fondo nazionale per l'occupazione.

**55. 20.** Bonato, Cangemi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

19. All'articolo 12, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, dopo le parole: « datore di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « anche pubblico ».

**55. 16.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

19. All'articolo 12, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di tale contributo possono usufruire anche gli enti locali o altre pubbliche amministrazioni che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.

**55. 19.** Bonato, Cangemi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

19. Il combinato disposto dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che l'obbligo contributivo per la mobilità a carico delle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti deve intendersi reintrodotta per il 1996 dal periodo di paga in corso all'1 febbraio dello stesso anno e non comporta alcun effetto retroattivo per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 gennaio 1996.

**\*55. 7.** Acierno.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

19. Il combinato disposto dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che l'obbligo contributivo per la mobilità a carico delle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti deve intendersi reintrodotta per il 1996 dal periodo di paga in corso al 10 febbraio dello stesso anno e non comporta alcun effetto retroattivo per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 31 gennaio 1996.

**\*55. 53.** (55. 54.) Taborelli, Fratta Pasini.

## COMPENSAZIONI

### Compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con parte dei proventi derivanti dalla soppressione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904, e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunera-

zione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. »

**N. 1.**

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive mo-

dificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

**N. 2.**

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1 gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

**N. 3.**

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) » sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999:-1.000.000;

2000:-1.000.000;

2001:-1.000.000.

**N. 4.**

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

**N. 5.**

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

**N. 6.**

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento

**N. 7.**

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento. »

**N. 8.**

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

**N. 9.****(A.C. 5809 – Sezione 18)****ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI.****ART. 56.**

*(Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni in materia di lavoro sommerso).*

1. Il comma 2 dell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'im-

porto proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro-servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma ».

2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

**(A.C. 5809 – Sezione 19)**

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 57.

*(Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello).*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 2 per cento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è elevata al 3 per cento. All'onere,

valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998. All'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo periodo è soppresso.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 57.

*Sopprimerlo.*

**57. 1** (\* 56. 3.) Giordano, Bonato, Cangemi.

**(A.C. 5809 – Sezione 20)**

ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 58.

*(Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe).*

1. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente Capo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, è autorizzato ad utilizzare per il periodo previsto per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi:

a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unità;

b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque unità; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia;

c) un contingente non superiore a otto unità di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale. 2. Il personale di cui al comma 1, lettera a), se appartenente ad una amministrazione pubblica, e lettera c), mantiene la posizione giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio. Agli esperti, anche estranei all'amministrazione, è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 58.

*Sopprimerlo.*

**58. 1** (\* 57. 1.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Sopprimerlo.*

**58. 2.** (\* 57. 5). Gazzara, Taborelli.

*Sopprimerlo.*

**58. 3.** (\* 57. 6. e 57. 4) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 1.*

**58. 4.** (57. 7.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**58. 5.** (57. 8.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**58. 6.** (57. 9.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) dipendenti in mobilità delle amministrazioni pubbliche ivi compresi gli enti pubblici economici.

**58. 7.** (57. 3.) Giordano, Bonato, Cangemi.

#### (A.C. 5809 – Sezione 21)

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

##### ART. 59.

*(Assunzioni di unità dell'Arma  
dei Carabinieri).*

1. Per le esigenze delle Direzioni provinciali del lavoro delle nuove province istituite ai sensi dei decreti legislativi 6

marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252 e 253, 27 marzo 1992, n. 254, e 30 aprile 1992, n. 277, è autorizzata l'assunzione, in eccedenza alla dotazione organica di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di trenta unità dell'Arma dei carabinieri. All'assunzione predetta si provvede nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

**(A.C. 5809 – Sezione 22)**

ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

ART. 60.

*(Integrazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare ».

**(A.C. 5809 – Sezione 23)**

ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

ART. 61.

*(Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo nonché la gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.

3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1° ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità, alla quale faranno altresì carico gli oneri per i trattamenti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonché il gettito del contributo di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1° gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non può in ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti

presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.

8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione è riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione integrativa calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle anzianità assicurative utili maturate alla data del 31 dicembre 1998.

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 61.

*Al comma 1, sostituire le parole: saranno con le seguenti: potranno essere.*

**61. 1.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali.*

**61. 2.** Strambi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché la somma non superi l'85 per cento dell'ultima retribuzione.*

**61. 3.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I periodi di servizio utile riscattati nei fondi integrativi di cui al presente articolo, eccedenti quelli fatti valere nell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per la concessione dei trattamenti pensionistici.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista**

**61. 4.** Cangemi, Bonato.

### COMPENSAZIONI

#### **Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista**

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in

parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. »

#### **N. 1.**

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

#### **N. 2.**

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1 gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

#### **N. 3.**

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999:-1.000.000;

2000:-1.000.000;

2001:-1.000.000.

**N. 4.**

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

**N. 5.**

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

**N. 6.**

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento

**N. 7.**

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento. »

**N. 8.**

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

**N. 9.**

**(A.C. 5809 – Sezione 24)**

ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 62.

*(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323).*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole « 1997 e 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 1997, 1998 e 1999 » e le parole « 1996 e 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 1996, 1997 e 1998 ».

**(A.C. 5809 – Sezione 25)**

ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 63.

*(Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua).*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 670 miliardi per l'anno 1999, di lire 290 miliardi per l'anno 2000 e di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196, è stabilita a decorrere dall'anno 1999 in lire 200 miliardi la quota di gettito

dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la continuità degli interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano, secondo le rispettive competenze, le attività di formazione e istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono al Parlamento una relazione dettagliata contenente l'elenco delle attività svolte, dei soggetti che le svolgono, del personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con la specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici, del numero delle persone a cui è stata impartita la formazione e degli effetti occupazionali della formazione con riferimento ai medesimi soggetti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 870 miliardi per l'anno 1999, a lire 490 miliardi per l'anno 2000 e a lire 410 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 63.

*Al comma 1 sostituire le parole da:* di lire 670 miliardi *sino alla fine del comma con le seguenti:* di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2000;

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole da:* pari a lire 870 miliardi *sino a:* dall'anno 2001 *con le seguenti:* pari a lire 1.100 miliardi per l'anno 1999 e a lire 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

##### 63. 7. Governo

*Al comma 1, sostituire la parola:* decorere *con la seguente:* partire.

**63. 2.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* Conseguentemente,.

**63. 3.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della pubblica istruzione, secondo le rispettive competenze, è determinata la percentuale del contributo concesso per gli interventi di formazione svolti con risorse pubbliche la cui assegnazione è condizionata all'accertato svolgimento di attività lavorativa da parte dei soggetti destinatari di ciascuna iniziativa. Detta percentuale non può essere inferiore al 15 per cento delle risorse pubbliche assegnate per l'intervento, ed è ampliata, in assenza di determinazione da parte dei Ministri competenti, a tutte le iniziative di formazione assistite da contributi pubblici autorizzate od intraprese dopo il 60o giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

**63. 6.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 3, dopo le parole:* pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:* e la Conferenza Stato Regioni.

**63. 4.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 3, dopo le parole:* pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:* , sentito il comitato di vigilanza sulla formazione professionale,

**63. 5.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 3, dopo le parole:* dagli altri soggetti pubblici, *aggiungere le seguenti:* , la loro rispondenza alle esigenze e alle necessità del territorio regionale.

**63. 1.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni, sono prorogate per gli anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla base di una programmazione che ne prevede la conclusione entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 10 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del predetto Fondo ».

**63. 20.** (Nuova formulazione) Governo.

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

ART. 63-bis.

(Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196).

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « con il sistema scolastico » è aggiunta la seguente: « universitario »;

b) alla lettera d) dopo le parole: « agli interventi di formazione dei lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « e degli altri soggetti di cui alla lettera a) »;

c) alla lettera f) le parole: « d'intesa con le regioni » sono sostituite dalle seguenti: « dalle regioni »;

d) la lettera g) è sostituita dalla seguente: « g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri *standard*, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzativa anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accREDITAMENTO; »

**63. 01.** Governo.

(A.C. 5809 – Sezione 26)

ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI.

ART. 64.

(Obbligo di frequenza di attività formative).

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme

restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto col conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

3. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dal-

l'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Con regolamento da adottare su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 3 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, su proposta dei Ministri del lavoro e della

previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste all'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 3 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 64.

#### *Sopprimerlo*

- 64. 38.** Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

#### *Sopprimere il comma 1.*

- 64. 9.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

*Al comma 1 sostituire le seguenti parole: è progressivamente istituito a decorrere dall'anno 1999-2000 con le seguenti: è istituito a partire dal 1 gennaio 2000*

- 64. 32.** Aprea, Gazzara, Follini.

*Al comma 1, sostituire le parole: anno 1999-2000 con le seguenti: anno 2000-2001*

- 64. 22.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: pubblico e privato.*

- 64. 43.** Alemanno.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d) in percorsi integrati d'istruzione e formazione.*

- 64. 23.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Jacobellis.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole medie superiori, sia i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza*

regionale, devono richiedere ed ottenere, per l'assolvimento dell'obbligo di formazione, l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

**64. 37.** Aprea, Follini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, sono individuati e trasferiti alle Regioni gli istituti professionali di Stato. I trasferimenti hanno effetto dal primo anno scolastico successivo all'attribuzione dell'autonomia agli stessi istituti ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per effetto dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali autonomi.

**64. 33.** Aprea, Follini.

*Sopprimere il comma 2.*

**64. 10.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: o di una qualifica professionale fino alla fine del comma*

**64. 11.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*64. 41.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 5*

**\*64. 12.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Con successiva legge è disciplinata l'attuazione del presente articolo.

**64. 42.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:* Con regolamento da adottare su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo e sono regolate le relazioni un l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le sperimentazioni in atto e la successiva verifica delle stesse sperimentazioni, finalizzate a dare applicazione all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativi decreti attuativi

**\*64. 39.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:* Con regolamento da adottare su proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le sperimentazioni in atto e la successiva verifica delle stesse sperimentazioni, finalizzate a dare applicazione all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativi decreti attuativi.

**\*64. 16.** Santori, Fratta Pasini.

*Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:* Con regolamento da adottare su proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e

della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le sperimentazioni in atto e la successiva verifica delle stesse sperimentazioni, finalizzate a dare applicazione all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativi decreti attuativi

**\*64. 30.** Prestigiacomo, Gazzara.

*Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:* Con regolamento da adottare su proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le sperimentazioni in atto e la successiva

verifica delle stesse sperimentazioni, finalizzate a dare applicazione all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativi decreti attuativi.

\* **64. 8.** Acierno.

*Al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente:* Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo che disciplini la relazione tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare e trasferire alle Regioni gli istituti professionali di Stato con effetto dal primo anno scolastico successivo all'attribuzione dell'autonomia degli stessi ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e attribuire agli istituti professionali la qualifica di ente regionale autonomo;

b) garantire la possibilità di alternanza tra istruzione e formazione professionale;

c) prevedere ampie possibilità di esperienze formative nel mondo del lavoro e delle professioni;

d) prevedere il riconoscimento reciproco dei crediti formativi;

e) assicurare la ripartizione delle risorse di cui al precedente comma 4 assicurando il finanziamento delle iniziative per le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1

*Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:* In attesa dell'emanazione del predetto regolamento *con le seguenti:* In attesa dell'emanazione del predetto decreto legislativo.

**64. 31.** (e 64. 29) Aprea, Possa, Follini.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* Con regolamento da adottare, *aggiungere le seguenti:* entro sei mesi dalla pubblicazione della legge.

\***64. 36.** Aprea, Follini.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* Con regolamento da adottare, *aggiungere le seguenti:* entro sei mesi dalla pubblicazione della legge.

\***64. 24.** (64. 25) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Jacobellis.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* , previo parere delle *con le seguenti:* d'intesa con le

**64. 34.** Aprea, Follini.

*Al comma 5, primo periodo, dopo la parola* parere , *aggiungere la seguente:* vincolante.

**64. 13.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**64. 51.** (0. 64. 45. 2) Gazzara.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale *con le seguenti:* sentite le organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il tre per cento dei lavoratori a livello nazionale.

**64. 50.** (0. 64. 45. 1) Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole* da: e sono regolate *fino alla fine del periodo.*

**64. 14.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:* In attesa dell'emanazione del predetto regolamento,

**64. 15.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

*Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con progetti sviluppati ed attuati in sinergia tra aziende, parti sociali e centri di formazione professionale pubblici e privati.

**64. 17.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire la rubrica con la seguente:* Obbligo di formazione fino al diciottesimo anno.

**64. 21.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

**(A.C. 5809 – Sezione 27)**

ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

ART. 65.

*(Istruzione e formazione tecnica superiore).*

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma col possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli *standard* dei diversi percorsi dell'IFTS, i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla programmazione e alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo

di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 65.

*Sopprimerlo*

**\*65. 33.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti, Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimerlo.*

**\*65. 4.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*\*65. 34.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti, Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*\*65. 5.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo diretto ad istituire il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) nell'ambito del sistema di formazione integrato superiore (FIS) nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione alle Regioni delle competenze complessive sull'organizzazione e sulla definizione dei programmi

nonché sui criteri per l'accreditamento delle scuole e delle agenzie che intendono promuovere corsi IFTS;

b) accesso per coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore salvo casi particolari tassativamente definiti;

c) fissazione degli standards dei diversi percorsi formativi della IFTS;

d) modalità di acquisizione dei crediti formativi e modalità della loro certificazione ed utilizzazione a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**65. 32.** Aprea, Possa, Follini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole al quale si accede col possesso del diploma di scuola media superiore. con le seguenti: al quale si accede col possesso di competenze predefinite, comunque acquisite.*

**65. 16.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: scuola secondaria superiore aggiungere le seguenti: o di una qualifica riconosciuta idonea a tale scopo dalla regione.*

**\*65. 19.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: scuola secondaria superiore aggiungere le seguenti: o di una qualifica riconosciuta idonea a tale scopo dalla regione.*

**\*65. 27.** Aprea, Follini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.*

**65. 30.** Aprea, Follini.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore,

**65. 17.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi *con le seguenti:* dei titoli di cui al primo capoverso del presente comma, gli standard delle diverse qualifiche.

**\*65. 28.** Aprea, Follini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi *con le seguenti:* dei titoli di cui al primo capoverso del presente comma, gli standard delle diverse qualifiche.

**\*65. 18.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* dei diversi percorsi dell'IFTS, *aggiungere le seguenti:* le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 64 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti... »;

**65. 50.** Le Commissioni.

*Sopprimere il comma 2.*

**65. 6.** Giordano, Bonato Cangemi, Lenti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ogni anno, entro il 30 settembre, la Conferenza Stato-Regioni riferisce al Parlamento, sulla frequenza, l'andamento ed i risultati in termini di accesso al mondo del

lavoro disaggregati per regioni, dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

**65. 31.** Aprea, Follini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole* istituzione dei corsi *con le parole* istituzione di interventi

**65. 20.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:* che sono realizzati *fino a:* sistemi formativi.

**65. 7.** Giordano, Bonato Cangemi, Lenti.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* e le parti sociali.

**65. 8.** Giordano, Bonato Cangemi, Lenti.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Alla progettazione e realizzazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie e di formazione professionale, accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, e imprese tra loro associati anche in forma consortile. Le regioni provvedono a programmare corsi che coinvolgano *a)* nella progettazione, almeno una struttura del sistema d'istruzione, una struttura della formazione professionale e un soggetto del sistema produttivo *b)* nella realizzazione, almeno una struttura del sistema d'istruzione e una struttura della formazione professionale.

**65. 21.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* Alla programmazione e.

**65. 51.** Le Commissioni.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Alla programmazione e alla progettazione con le seguenti: Alla progettazione e realizzazione.*

**\*65. 29.** Aprea, Follini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Alla programmazione e alla progettazione con le seguenti: Alla progettazione e realizzazione.*

**\*65. 23.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: scuole medie superiori con le seguenti: ente provincia, associazioni di categoria imprenditoriale,*

**65. 13.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: enti pubblici di ricerca con le seguenti: pubbliche e private e centri di ricerca pubblici e privati accreditati.*

**65. 35.** Alemanno.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: centri e agenzie di formazione professionale sino alla fine del comma.*

**65. 9.** Giordano, Bonato Cangemi, Lenti.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: centri e agenzie di formazione professionale con le seguenti: enti locali, agenzie provinciali, centri e agenzie di formazione professionale pubblici e privati.*

**65. 15.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e imprese aggiungere le seguenti: o loro associazioni.*

**65. 14.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**65. 10.** Giordano, Bonato Cangemi, Lenti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa valutazione relativa ai contenuti e allo svolgimento degli stessi da parte del Ministero della pubblica istruzione.*

**65. 11.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio con le seguenti: nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, comunque non inferiori a quelle definite dal Ministero della pubblica istruzione.*

**65. 25.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**65. 12.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole la regione Valle d'Aosta con le seguenti: le regioni a Statuto speciale*

**65. 26.** (65. 24) Contento, Armani, Bono, Polizzi, Alemanno, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

#### (A.C. 5809 – Sezione 28)

ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

ART. 66.

(Soppressione di fondi speciali di previdenza  
INA).

1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicura-

zioni spa (INA spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilità economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati le modalità ed i criteri per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la regolamentazione delle posizioni maturate.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 66.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile *con le seguenti:* al Fondo pensioni integrative di categorie.

**66. 1.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 5809 – Sezione 29)**

ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

##### CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

##### ART. 67.

*(Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominate « Fondi pensione », secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso del lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati « strumenti finanziari », di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate « società del gruppo », ovvero da qualificati operatori finanziari;

b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonché di misure compensative idonee a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di società del gruppo;

c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalità tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione di congruità da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilità a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;

d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una o più operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale;

e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da a) a d); applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, con possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;

f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a ciò dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma di titoli di debito;

g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno, che non procedono all'emissione di stru-

menti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;

h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;

i) previsione di misure di coordinamento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, con possibilità di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.

2. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 6, le parole: « ad almeno tre diversi » sono sostituite dalle seguenti: « attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a »;

b) al comma 4-bis, secondo periodo, dell'articolo 6, dopo le parole: « alle diverse tipologie di servizio offerte », è aggiunto il

seguinte periodo: « Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori »;

c) dopo l'articolo 6-*bis*, è inserito il seguente:

« ART. 6-*ter*. (Convenzioni) — 1. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, commi 2, 2-*bis* e 3, e all'articolo 6-*bis*, nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. »;

d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « La COVIP delibera, nei limiti delle risorse già disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, in ordine al trattamento giuridico ed economico del personale e all'ordinamento delle carriere applicando l'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché in ordine alla disciplina delle spese ed alla composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 »; il quarto ed il quinto periodo sono abrogati;

e) al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il terzo e il quarto periodo;

f) al comma 5-*bis* dell'articolo 16, dopo le parole: « I regolamenti », sono aggiunte le seguenti: « , le istruzioni di vigilanza », e dopo le parole: « dalla commissione » sono aggiunte le seguenti: « per assolvere i compiti di cui all'articolo 17 ».

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Governo è tenuto a presentare al Parlamento una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei decreti legislativi che ne deriveranno, con periodicità annuale per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale negli anni successivi.

#### EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 67.

*Sopprimerlo.*

\*67. 4. Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimerlo.*

\*67. 14. Gazzara, Taborelli.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 53.

1. Il lavoratore dipendente può trasformare in tutto o in parte il proprio credito maturato dall'accantonamento del tratta-

mento di fine rapporto (TFR) costituito ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile in titoli azionari di nuova emissione dalla Società per azioni debitrice del TFR, ovvero da società controllante della stessa. In tal caso vengono trasformati in azioni anche gli interessi annuali maturati sugli accantonamenti. I titoli azionari di cui sopra sono emessi al valore nominale e possono essere maggiorati di una percentuale non superiore al 10 per cento a titolo di rimborso spese emissione e diritti erariali.

2. I lavoratori dipendenti titolari delle azioni dell'impresa per effetto del comma precedente vengono iscritti in una « Rubrica speciale » del Libro dei soci. In essa sono iscritti i lavoratori dipendenti divenuti titolari delle azioni sia per effetto della trasformazione del TFR come indicato al precedente comma 1, sia per le azioni detenute o acquisite a qualsiasi altro titolo.

3. Le azioni di cui ai commi precedenti non possono essere alienate durante il rapporto di lavoro, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2120 del codice civile in materia di anticipo del TFR. Esse debbono essere conferite al Fondo pensioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, quale quota di partecipazione allo stesso da parte del lavoratore, nelle percentuali stabilite dalle leggi vigenti e dai relativi accordi collettivi nazionali ed aziendali. Per le rimanenti è facoltà del lavoratore trasferire le ulteriori azioni al Fondo pensione stesso.

4. I lavoratori soci iscritti alla rubrica speciale di cui al comma precedente sono convocati annualmente in Assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, con i compiti di esprimere pareri ed osservazioni sul bilancio della società ed eleggere un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del Collegio dei revisori dei conti.

**67. 15.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sostituire le parole da: è delegato fino a: aventi per oggetto l' , con le seguenti: è impegnato a presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge contenente norme relative all'*

**67. 8.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: utilizzo aggiungere la seguente: facoltativo*

**67. 5.** Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole fonti istitutive di fondi pensioni aggiungere le seguenti: anche aperti*

**67. 20.** Armani, Carlo Pace, Bono, Polizzi, Proietti.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: e con il consenso aggiungere le seguenti: espresso in forma esplicita.*

**67. 2.** Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole attribuzione ai fondi pensione aggiungere le seguenti: anche aperti.*

**67. 21.** Armani, Carlo Pace, Bono, Polizzi, Proietti.

*Al comma 1 lettera a) dopo le parole: di strumenti finanziari aggiungere le seguenti: , esclusi quelli derivati, di cui alle lettere f), g), h), i), j) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

**67. 24.** Armani, Carlo Pace, Bono, Polizzi, Proietti.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 aggiungere le seguenti: ad eccezione degli strumenti finanziari « derivati ».*

**67. 3.** Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: dei soci , aggiungere le seguenti: e con il loro consenso*

**67. 9.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole devolvere ai fondi pensione aggiungere le seguenti: anche aperti*

**67. 18.** Armani, Carlo Pace, Bono, Polizzi, Proietti.

*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole da: estensione del medesimo , fino alla fine della lettera.*

**67. 10.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole versato in contanti a fondi pensione aggiungere le seguenti: anche aperti*

**67. 19.** Armani, Carlo Pace, Bono, Polizzi, Proietti.

*Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: 50 con la seguente: 250.*

**67. 6.** Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:*

*l) riconoscimento della facoltà di aderire a fondi pensione aperti, a favore dei lavoratori che diano il consenso di cui alla precedente lettera a) e dei dipendenti delle imprese di cui alle precedenti lettere f) e g).*

**67. 23.** Armani, Carlo Pace, Bono, Polizzi, Proietti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
DELLE COMMISSIONI 67.

*Al primo periodo, dopo le parole: il parere aggiungere la seguente: vincolante.*

**0. 67. 33. 2.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al secondo periodo, sostituire le parole: Qualora i termini per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente con le seguenti: Qualora il termine di trenta giorni decorra inutilmente per mancata espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari*

**0. 67. 33. 1.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*2. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari decorrano inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.*

**67. 33.** Le Commissioni.

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.*

**67. 11.** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo*

**67. 1.** Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente « La commissione (COVIP) delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuarsi, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo; il quarto e quinto periodo sono abrogati. »

**67. 31.** Governo.

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'articolo 1, comma 9, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono abrogati il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

**67. 13.** Cherchi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) al fine di favorire un rapido e consistente sviluppo degli investitori istituzionali, condizione essenziale per ampliare e rendere più articolato il mercato finanziario nazionale e per una trasparente dismissione di tutte le società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici, il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 è sostituito con il seguente:

« 2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo, compresi quelli per i quali sussistano ed operino le fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, senza alcuna discriminazione ».

**67. 17.** Armani, Contento, Landi di Chiavenna.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) al fine di favorire un rapido e consistente sviluppo degli investitori istituzionali, condizione essenziale per ampliare e rendere più articolato il mercato finanziario nazionale e per una trasparente dismissione di tutte le società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici, al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 le parole: « non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni » sono sostituite con le seguenti: « prevedendo vincoli di permanenza nel fondo per periodi non superiori ad un anno ».

**67. 22.** Armani, Contento, Landi di Chiavenna.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e

successive modificazioni, si applicano ai soci lavoratori delle società cooperative qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

**67. 32.** Governo (*Nuova formulazione*)

*Al comma 5, sopprimere le parole da: per i primi due anni sino alla fine del comma.*

**\*67. 12.** (\*0. 67. 25. 3) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 5, sopprimere le parole da: per i primi due anni sino alla fine del comma.*

**\*67. 30** (\*0. 67. 25. 1.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:*

ART. 67-bis.

*(Norme per incentivare il trasferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e per favorire la libertà di scelta dei lavoratori fra diversi fondi pensione).*

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « 2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa e di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in per-

centuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ».

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « 2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo; la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base collettiva ».

3. Il comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « 3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di due anni con continuità degli apporti contributivi e della messa a disposizione del TFR. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possono creare nocimento agli iscritti ai fondi ».

4. È abrogato l'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Il Governo è delegato a emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo finalizzato a prevedere misure di coordinamento e armonizzazione con il trattamento, anche tributario, previsto dalla presente legge a salvaguardia delle quote di TFR destinate ai fondi pensione.

**67. 01.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

ART. 67-bis.

*All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:*

« 25-bis. Le disposizioni della lettera c), del comma 25 non si applicano alle fatti-

specie previste dall'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

**67. 02.** Le Commissioni.

**(A.C. 5809 – Sezione 30)**

ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI.

ART. 68.

*(Disposizioni finali).*

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo ove sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 68.

*Sopprimere il comma 1.*

**68. 1.** (0. 67. 25. 2.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

**(A.C. 5809 – Sezione 31)**

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

ART. 37.

*(Forestazione ambientale e tutela della biodiversità).*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di forestazione ambientale e di tutela della biodiversità, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede alla costituzione di una società per azioni. Per tale finalità e per le ulteriori necessità della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I compiti e le funzioni per il conseguimento degli obiettivi di forestazione ambientale e di tutela della biodiversità, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono attribuiti al Coripo Forestale dello Stato.

**37. 7.** (36. 6.) Turrone, Scalia.

*Al comma 1, sostituire le parole da: Per il conseguimento degli obiettivi fino a: ulteriori necessità della liquidazione con le*

*seguenti*: Per le ulteriori necessità della liquidazione, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

**37. 6.** (36. 5.) Peretti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole*: degli obiettivi di forestazione ambientale e di tutela della biodiversità *con le seguenti*: di specifici obiettivi nell'ambito dell'attività di forestazione come definita dal Ministero delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *conseguentemente, sostituire le parole*: provvede alla costituzione di *con le seguenti*: può costituire.

**37. 9.** Le Commissioni.

*Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , le cui azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i relativi diritti d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole.

**37. 8.** (36. 7.) Scalia, Gardiol.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere da*: e per ulteriori necessità della liquidazione, *sino a*: legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**37. 3.** (36. 1.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini.

**(A.C. 5809 – Sezione 32)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

valutati i contenuti dell'articolo 10 dell'A.C. 5809 « Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana-Veneta »;

ritenuto fondamentale e prioritario, al fine di fornire una rete viabilistica adeguata alle esigenze del nord est d'Italia, procedere ad una celere realizzazione dell'autostrada Pedemontana-Veneta, lavorando in accordo con le amministrazioni locali interessate;

osservato altresì che, oltre al problema dell'attraversamento da est ad ovest, esiste la necessità di affrontare con urgenza anche la problematica del collegamento con i valichi alpini, ed in particolare del collegamento dell'autostrada Val d'Astico con il Brennero risolvibile con un limitato prolungamento viario;

impegna il Governo

a convocare con tempestività i rappresentanti della regione Veneto e delle amministrazioni provinciali di Treviso, Padova, Vicenza, Trento e Bolzano al fine di affrontare e risolvere in modo definitivo le tematiche in questione.

**9/5809/1.** Fongaro, Luciano Dussin, Stucchi, Fontan.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5809, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali;

tenuto conto che l'articolo 10 disciplina l'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana-Veneta, ed, in particolare, il comma 2 affida all'ANAS la predisposizione della progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di

affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva;

considerata la necessità di tener conto, nella stesura definitiva del progetto, del parere degli enti locali territorialmente competenti, quali migliori conoscitori delle realtà locali e responsabili della pianificazione del proprio territorio, nonché preordinati ad esprimersi nella localizzazione delle opere di interesse statale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

impegna il Governo

ad assumere i necessari provvedimenti diretti ad assicurare la previa consultazione delle province e dei comuni interessati nella predisposizione, da parte dell'ANAS, della progettazione definitiva delle tratte e delle opere relative all'autostrada Pedemontana-Veneta di cui al comma 2 dell'articolo 10.

**9/5809/2.** Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Michielon, Covre.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge A.C. 5809;

premesso che il Governo valuta la possibilità di riconoscere il registro pubblico del condominio negli edifici;

impegna il Governo

ad inserire nello stesso la figura professionale dell'amministratore di condominio.

**9/5809/3.** Apolloni.

La Camera,

considerato che:

è necessario consentire il completamento del programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno;

uno *screening* delle aree che ne sono prive potrebbe accelerare tale processo;

tale tipo di intervento richiede concessioni di contributi adeguati all'importanza dell'intervento;

impegna il Governo

a prevedere nella nuova legge finanziaria adeguate poste economiche, anche in aumento rispetto alle risorse previste all'articolo 28, e avviare a completamento la metanizzazione di quegli ambiti territoriali che ne sono ancora privi.

**9/5809/4.** Mario Pepe.

La Camera,

considerato che:

è necessario assumere iniziative specificamente mirate al fine di garantire interventi appropriati nelle aree depresse;

uno *screening* sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti è previsto tramite una relazione che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al parlamento nel mese di settembre;

impegna il Governo

affinché la relazione individui, altresì, le aree sulle quali bisogna ancora promuovere concreti interventi di sviluppo e rilancio occupazionale con la predisposizione di cospicue risorse per attivare progetti mirati di sviluppo.

**9/5809/5.** Voglino, Mario Pepe.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 42 si avvia la fase del completamento della ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 219/81;

le procedure debbano essere le più rapide e trasparenti affinché i comuni siano messi nella condizione di poter assolvere nelle migliori condizioni alle loro funzioni ed egli obblighi derivanti dalla nuova normativa;

nella predisposizione dei decreti legislativi;

impegna il Governo

a prevedere che:

il Commissario straordinario senta i comuni prima della elaborazione del piano per la gestione ed il completamento delle opere;

tra le esigenze finanziarie, oltre agli oneri del contenzioso, siano previste anche le risorse necessarie per il rimborso ai comuni delle somme anticipate per interventi urgenti sugli alloggi a tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità e salute;

tra le controversie che hanno dato luogo a contenzioso siano incluse anche quelle relative agli espropri;

per il completamento delle opere di cui al comma 6 lettera *b*) i comuni siano dotati delle procedure e dei poteri già attribuiti al funzionario C.I.P.E.;

la possibilità della risoluzione consensuale delle convenzioni senza che questo costituisca un ulteriore aggravio per lo Stato, dal momento che i costi degli interventi da eseguirsi sarebbero certamente di gran lunga inferiori se scaturienti da nuovi contratti con gare di evidenza pubblica;

tra le priorità siano considerati anche gli interventi di eliminazione di eventuali pericoli derivanti dalla stabilità dei fabbricati e delle loro condizioni igieniche.

**9/5809/6.** Cennamo, Giardiello, Petrella, Jannelli, Vozza.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità di

reversibilità o l'assegna ordinario di invalidità a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), liquidati in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL.

tale disposizione suscita notevoli dubbi circa la sua legittimità costituzionale, poiché rende incumulabili forme diverse di tutela, aventi natura e finalità distinte, in quanto la rendita INAIL ha funzione risarcitoria dei danni fisici causati dall'attività lavorativa, mentre i trattamenti di cui alla legge n. 222/1984 e la pensione di reversibilità sono trattamenti previdenziali cui l'assicurato ha diritto sulla base di esborsi contributivi e hanno natura sostitutiva del salario.

numerose sentenze di merito hanno già rilevato il contrasto della norma della legge n. 335/95 con il sistema previdenziale e assicurativo vigente.

il disegno di legge A.C. 5809 prevede l'emanazione di un decreto legislativo per la revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilità a carico dell'AGO e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL.

impegna il Governo

a intervenire con urgenza, per modificare l'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995.

**9/5809/7.** De Ghislanzoni Cardoli.

La Camera,

esaminato il provvedimento in esame;

preso atto che all'articolo 52, comma 1, è stata inserita la lettera *p*), che prevede la revisione della normativa in materia di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita superstiti spettante in

caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale;

valutato che l'estensione della cumulabilità delle pensioni di invalidità erogate dall'INPS con le rendite corrisposte dall'INAIL anche ai lavoratori infortunati sul lavoro o per malattia professionale in vita comporta oneri per lo Stato pari a circa 300 miliardi;

considerato che lo scorso anno la maggioranza governativa aveva riconosciuto il problema del divieto di cumulo introdotto dalla legge n. 335 del 1995 di riforma delle pensioni, impegnandosi a risolverlo dopo l'entrata dell'Italia in Europa per problemi di finanza pubblica;

tenuto conto che le disposizioni di cui alla citata lettera *p*) rappresentano, al contempo, un giusto riconoscimento nei confronti delle famiglie di lavoratori deceduti sul lavoro e, dunque, nei riguardi di tutte quelle vedove oggi rimaste senza sostegno, ma anche un iniquo rinnegamento di quei lavoratori che, trovandosi nella condizione di non poter più svolgere un'attività lavorativa a causa di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale, perdono tutti i contributi versati all'INPS;

impegna il Governo

a prevedere, a far data dal 1° gennaio 2000, che le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale siano cumulabili con la rendita INAIL liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

**9/5809/8.** Michielon.

La Camera,

premessi che il provvedimento concernente l'A.C. 5809, rappresenta una parte essenziale della manovra di finanza pubblica per il 1999;

considerato che il provvedimento recepisce parte delle indicazioni contenute nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione siglato il 22 dicembre 1998 tra Governo e parti sociali;

considerato che l'obiettivo della moderazione salariale è stato raggiunto attraverso un rafforzamento del processo decisionale legato alla concertazione prevenendo, tra l'altro, l'inserimento della inflazione europea tra i parametri guida della politica dei redditi,

valutato che l'attuale carico fiscale sul costo del lavoro unito a vincoli legislativi e amministrativi costituisce un limite alla competitività del sistema Paese rispetto alla Unione europea e non favorisce la ripresa degli investimenti produttivi e la crescita della occupazione;

preso atto della grave caduta della produzione industriale che rischia di provocare pesanti riflessi sul tasso di sviluppo e sull'occupazione;

valutato, inoltre, che la revisione dei meccanismi della contrattazione, la modifica della disciplina del rapporto di lavoro e la razionalizzazione degli ammortizzatori sociali sono stati demandati a nuove, successive intese;

valutato, altresì, che il complessivo riordino del *Welfare State* rappresenta condizione essenziale per rafforzare gli equilibri di finanza pubblica di medio e lungo periodo al fine di limitare e selezionare le risorse impiegate concentrando gli interventi nelle situazioni di maggiore bisogno;

visti i ritardi nella realizzazione dell'assetto normativo che favorisca lo sviluppo del settore non *profit* anche in ragione delle sue potenzialità di crescita;

preso atto che la ricerca di una più forte flessibilità del sistema produttivo può determinare le condizioni per favorire una maggiore crescita economica;

impegna il Governo:

a presentare entro il 15 giugno e, comunque non oltre i tempi di esame parlamentare del DPEF 2000-2002, una relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti coinvolte e i risultati degli accordi raggiunti e una valutazione sulle capacità di crescita occupazionale, soprattutto nelle aree deboli del Paese, dall'introduzione di adeguati differenziali retributivi tra imprese e aree con dinamiche diverse della produttività;

ad attuare con urgenza gli impegni assunti nel Patto Sociale per lo sviluppo del non *profit* coerentemente con gli atti di indirizzo approvati in Parlamento.

**9/5809/9.** Volontè, Tassone, Buttiglione.

La Camera,

rilevato che nel disegno di legge A.C. 5809, cosiddetto collegato ordinamentale, è stato introdotto l'articolo 40 « Norme per il mercato dei gas naturale » che delega il Governo al recepimento della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

tenuto conto del fatto che il suddetto articolo fra i « principi e criteri direttivi » cui il Governo dovrà attenersi nel dare attuazione alla suddetta Direttiva prevede alla lettera *f*) quello di « garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema dei gas »;

considerato che la Direttiva 98/30/CE all'articolo 14 prevede che « gli Stati membri possono scegliere di applicare una od entrambe delle due procedure previste dalla stessa Direttiva: accesso negoziato sulla base di accordi commerciali volontari come previsto dall'articolo 15 o accesso regolato » sulla base di tariffe pubblicate come previsto dall'articolo 16);

impegna il Governo

in ottemperanza a quanto previsto dalla citata Direttiva 98/30/CE, ad intendere per accesso regolato la metodologia da utilizzare nel decidere le modalità e le condizioni di accesso alle reti del gas naturale e, per l'effetto, ad adottare le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale, nonché ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso al sistema sulla base di tariffe pubblicate e/o altri termini e obblighi per l'utilizzo stesso.

**9/5809/10.** Manzione, Fronzuti, Acierno, Di Nardo.

La Camera,

premesso che:

il sistema acroportuale italiano si trova ad affrontare una fase di grandi cambiamenti che costringe le società operanti nel settore a pesanti ristrutturazioni;

l'apertura di Malpensa 2000, non essendo stata accompagnata da decisioni politiche strategiche che prevedessero un piano di rilancio del settore a livello nazionale, ha fortemente penalizzato gli altri aeroporti italiani, in particolare l'aeroporto romano Fiumicino-Leonardo da Vinci;

il progetto Malpensa 2000 è stato attuato con modalità e con tempi difforni dalle indicazioni approvate dal Parlamento;

il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attua la direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

l'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, prevede che « nei trenta mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto si deve salvaguardare il mantenimento dei livelli di occupazione e delle continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore »;

nelle aree aeroportuali operano molte società appaltatrici di servizi che pure influiscono sui livelli di produttività del settore garantendo posti di lavoro a centinaia di persone;

la Commissione europea ha deliberato la chiusura delle vendite *duty free* all'interno delle CEE a partire dal 1° luglio 1999;

la situazione negli aeroporti sono create da decisioni politiche a livello europeo e nazionale

impegna il Governo:

a convocare un tavolo istituzionale che riunisca le organizzazioni sindacali, le Regioni, gli Enti locali e le associazioni delle aziende al fine di sviluppare strategie per lo sviluppo e il rilancio delle aree aeroportuali e per il mantenimento dei livelli occupazionali a partire da quelle realtà già in gravi difficoltà occupazionali quale l'aeroporto di Fiumicino-Leonardo da Vinci;

**9/5809/11.** Boghetta, De Cesaris, Cento, Fredda.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 5809;

considerato che l'articolo 43 conferisce al Governo la delega per la revisione degli incentivi e degli ammortizzatori sociali;

impegna il Governo

a definire misure dirette ad agevolare ed ampliare il ricorso a contratti di solidarietà, come strumento preferenziale per la soluzione dei problemi derivanti da crisi aziendali o settoriali.

**9/5809/12.** Strambi.

La Camera,

premesso che:

tra le misure più importanti di politica del lavoro attualmente in vigore rientrano, tra gli istituti della mobilità, i lavori socialmente utili introdotti dal decreto legge 299/1994;

il modesto incremento della base occupazionale registrato nel 1998 è attribuibile in gran parte al crescente ricorso, a forme di lavoro atipico e precisamente a borse di lavoro, lavori socialmente utili e contratti di lavoro interinale;

i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, utilizzati al 30 giugno 1998 sono stati 23.087 di cui 21.780 sussidiati;

le regioni più interessate al fenomeno dal punto di vista delle regioni di provenienza dei lavoratori interessati sono state la Puglia, la Campania, il Lazio e la Toscana;

l'opera di modernizzazione del mercato del lavoro richiede, al contrario, di sviluppare, in coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea, una sempre maggiore flessibilità del sistema che consenta di determinare le condizioni di una maggiore crescita economica attraverso nuovi investimenti produttivi;

impegna il Governo

a ricercare e promuovere politiche attive del lavoro in grado di inserire i lavoratori nel circuito produttivo con nuova occupazione stabile, superando forme assistenzialistiche, come si sono rivelati i lavori socialmente utili, che dovrebbero avere il carattere della temporaneità e non protrarsi indeterminatamente.

**9/5809/13.** Tassone, Volontè.

La Camera,

premesso che:

l'atto Camera 5809 all'articolo 36 prevede l'esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura;

il citato articolo 36, inoltre, prevede l'emanazione di appositi regolamenti per indicare, tra l'altro, il campo di osservazione e i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni ad enti ed organismi pubblici e privati;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito del quinto censimento generale dell'agricoltura, il censimento di tutte le aree boschive presenti nel territorio nazionale.

**9/5809/14** Malentacchi, Cangemi.

La Camera,

premesso che per effetto delle pronunce del TAR del Lazio del 13 agosto 1997, e del Consiglio di Stato, del 3 marzo 1999, l'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 ai fini della nozione di « piccola impresa » dovrebbe essere interpretato seguendo il criterio dettato dal Ministero del lavoro nel 1986 che fa riferimento all'articolo 2083 del codice civile (prevalenza del lavoro familiare) ed alla legge sul fallimento del 1942 (capitale investito);

considerato che tali riferimenti non appaiono adeguati al mutato contesto socio-economico e pertanto sono da ritenersi non in linea con l'esigenza fortemente sottolineata dall'Unione europea di sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese;

visto che l'orientamento comunitario, fatto proprio anche dall'Italia, rende improrogabile la revisione della disposizione in esame;

considerato che anche l'attività dei centri di elaborazione dati è stata fortemente colpita dalle suddette pronunce dei giudici amministrativi così da non consentire più le elaborazioni contabili dei dati e gli altri adempimenti svolti dai predetti centri per i datori di lavoro, le associazioni di categoria e i consulenti del lavoro;

impegna il Governo

a rivedere urgentemente la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per quanto riguarda gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, attraverso la sostituzione del riferimento alle « piccole imprese » con quello « alle aziende fino a 250 dipendenti » in sintonia con la linea che tende a favorire il ruolo attivo delle organizzazioni delle parti sociali, rispondente ad evidenti motivazioni di liberalizzazione — in senso non discriminatorio — fra i diversi soggetti interessati e, relativamente alle attività dei centri di elaborazione dati, inteso a non sovvertire l'attuale assetto organizzativo delle attività produttive ripristinando la situazione *quo ante*.

**9/5809/15** Sanza, Tassone, Volontè.

La Camera,

premesso che:

l'obiettivo che la commissione europea dei trasporti si è data in occasione « dell'anno europeo del giovane conducente » è quello di ridurre del 20-30 per cento il numero di vittime degli incidenti stradali nell'arco dei prossimi dieci anni;

una delle ragioni che determinano una parte molto consistente di incidenti gravi consiste nel fatto che si arriva dinanzi all'ostacolo quando ormai non si è più in tempo per porre rimedio e l'impatto diventa inevitabile: basti pensare agli incidenti causati dalla nebbia;

impegna il Governo

ad introdurre, nel piano nazionale della sicurezza stradale previsto dall'articolo 31, il principio della sicurezza attiva da realizzare attraverso l'incentivazione e/o l'obbligo di installazione sugli autoveicoli circolanti, di un dispositivo di rilevamento a distanza che consenta di avvisare il conducente in qualsiasi condizione atmosferica e di visibilità dell'esistenza di eventuali

incidenti o ostruzioni stradali causati da autoveicoli dotati di analoga apparecchiatura.

**9/5809/16.** Galdelli.

La Camera,

ritenuto che il presente provvedimento di legge, all'articolo 35, si propone di conseguire la continuità territoriale tra la Sardegna e il continente;

tale obiettivo è assolutamente condizionale ma non può essere limitato solo alla Sardegna, dovendo essere esteso anche alla Sicilia;

ciò comporta la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, antica e sempre disattesa aspirazione dei siciliani, che consentirebbe realmente il raccordo tra l'isola e il continente e dunque la continuità territoriale che è uno degli scopi dichiarati del provvedimento in discorso;

impegna il Governo

ad accelerare al massimo tutte le procedure necessarie al finanziamento e alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.

**9/5809/17.** Borrometi, Caruano, Cappella, Rizza, Armando Veneto, Romano Caratelli, Giacalone.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che il comma 8 dell'articolo 43 riserva, in favore dei lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997 e per almeno 12 mesi, in lavori socialmente utili, una quota pari al 30 per cento dei posti da ricoprire nelle pubbliche amministrazioni;

valutato che di recente il Parlamento ha varato la legge 12 marzo 1999, n. 68 che dispone nuove norme in materia di collocamento obbligatorio, nell'intento di favorire l'inserimento mirato dei disabili,

tenuto conto del rischio che, riservando una quota del 30 per cento ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, si esoneri i datori di lavoro pubblici e privati dall'obbligo di assunzione delle cosiddette « categorie protette »;

impegna il Governo

a chiarire che la riserva di cui al citato comma 8, dell'articolo 43 non vada ad inficiare la quota di riserva di cui all'articolo 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

**5809/18.** Paolo Colombo, Michielon.

La Camera,

considerato che la legge 7 agosto 1997, n. 266 recante « interventi urgenti per l'economia », ha autorizzato — all'articolo 9 — la spesa massima di 1.000 miliardi di lire al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

considerato che al comma 5 del medesimo articolo si dispone che « alle regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concesso dal CIPE, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi;

considerato che il CIPE, al punto 1 della delibera n. 36 approvata nella seduta del 6 maggio 1998 — e in ordine alla quale la Corte dei conti ha sollevato alcuni rilievi che ne hanno impedito momentaneamente la registrazione — ha quantificato in lire 25 miliardi il suddetto contributo a fondo perduto concedibile, demandando ad una successiva deliberazione l'individuazione delle procedure per la ripartizione e l'attribuzione di detta somma;

ritenuta l'opportunità di procedere con urgenza alla individuazione delle procedure testé citate;

considerato che la delibera n. 36 dovrà essere riproposta al CIPE conformandola a quanto previsto dall'articolo 28 del collegato ordinamentale alla legge finanziaria, modificativo dell'articolo 9 della legge 266/97;

considerato quindi che in sede di riproposizione della delibera CIPE potranno essere individuate anche le procedure di cui sopra;

considerato che con decreto assessoriale 16 settembre 1998, a firma dell'assessore all'industria della regione Sicilia, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana in data 28 ottobre 1998, è stata approvata la riprogrammazione del P.O.P. Sicilia 1994-1999, deliberando la concessione di contributi a vantaggio dei comuni della regione Sicilia già inseriti nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

considerato altresì che il contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi a beneficiare delle agevolazioni prima richiamate risulta pari a 86 miliardi;

considerato infine che la regione Sicilia è l'unica regione ad avere approntato un piano di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996;

impegna il Governo

ad inserire in sede di riproposizione al CIPE della delibera inerente l'attuazione dell'articolo 9 della legge 266/97 così come modificato dall'articolo 28 del collegato ordinamentale alla legge finanziaria, un disposto che prevede l'attribuzione alla regione Sicilia di 25 miliardi di lire, ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge 266/97.

**9/5809/19.** Caruano, Borrometi, Cappella, Rabbito, Lumia, Rizza, Finocchiaro.

La Camera dei deputati,

approvando il collegato ordinamentale su investimenti e occupazione, A.C. 5809,

impegna il Governo

a configurare tecnicamente il contributo ventennale di 80 miliardi di lire annue, previsto dall'articolo 22 del collegato a favore dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a partire dall'anno 2000, in modo che durante il ventennio non sia pregiudicato l'inserimento dell'istituto nel mercato sia attraverso la trasformazione in S.p.A. sia attraverso l'eventuale privatizzazione, a motivo di incompatibilità del suddetto contributo con le leggi vigenti a tutela della piena concorrenza negli Stati che fanno parte della Comunità europea.

**9/5809/20.** Possa.

La Camera,

al fine di sviluppare l'occupazione nel terzo settore;

impegna il Governo

a presentare alle Camere, entro sei mesi, uno o più provvedimenti volti a favorire lo sviluppo di iniziative per la creazione di occupazione stabile, in attività di ONLUS nel campo dei servizi alla persona, all'ambiente, ai beni culturali, con sperimentazione di sostegno pubblico parziale e limitato nel tempo.

**9/5809/21.** Gardiol, De Benetti.

La Camera,

premesso che l'atto Camera 5809 prevede, all'articolo 43, la delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali;

considerato che l'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 contiene la normativa relativa alla contribuzione volontaria;

che nell'ambito del riordino complessivo degli incentivi per l'occupazione e del sistema degli ammortizzatori sociali è opportuno verificare l'attualità e l'efficacia della normativa alla contribuzione volontaria;

impegna il Governo

a rivedere, nell'ambito dell'esercizio della delega sul riordino degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, la normativa relativa alla contribuzione volontaria.

**9/5809/22.** Armando Veneto.

La Camera,

tenuto conto che l'articolo 61 del disegno di legge A.C. 5809 recante: « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale » prevede:

la soppressione dei fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per il personale degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;

il riconoscimento, in favore degli iscritti ai predetti fondi, del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i fondi medesimi;

considerato che il personale delle Forze Armate in virtù delle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 9 maggio 1940, n. 371, 22 giugno 1933, n. 930, 27 dicembre 1988, n. 557, 2 giugno 1936, n. 1226, 19 maggio 1939, n. 894, 14 luglio 1934, n. 1015 e 4 gennaio 1937, n. 35, è stato iscritto d'ufficio ad istituti di previdenza integrativa verso i quali ha l'obbligo di corrispondere determinati contributi;

ritenuto di dover favorire l'avvio anche per il personale militare, al pari di tutti i pubblici dipendenti, di forme pensionistiche complementari nel quadro del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 — articolo 26 — comma 20;

impegna il Governo

a predisporre iniziative idonee che, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 61 dell'A.C. 5809, prevedano la soppressione degli istituti di previdenza integrativa ora esistenti a favore del personale militare, così consentendo anche per tali pubblici dipendenti l'avvio della previdenza complementare, nelle forme stabilite dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, continuando nel processo di armonizzazione della previdenza obbligatoria.

**9/5809/23.** Stanisci, Mastroluca, Abaterusso, Rotundo.

La Camera,

in riferimento all'istruzione e alla formazione tecnica superiore prevista all'articolo 65;

impegna il Governo

a richiedere ai ministri competenti, ministro della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università, sentita la Conferenza Stato-regioni, di riferire al Parlamento, ogni anno, entro il 30 settembre, sulla frequenza, sull'andamento ed i risultati in termini di accesso al mondo del lavoro, disaggregati per regioni, dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

**9/5809/24.** Aprea.

La Camera,

premessi che l'A.C. 5809 prevede la delega al Governo per la trasformazione in titoli di trattamento di fine rapporto;

ritenuto che l'accesso agli strumenti finanziari « derivati » comporta un grado di rischio assai elevato in presenza di contratti « aperti »;

impegna il Governo

a prevedere che l'ultimo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1 comma 3 del disegno di legge n. 58/98 non possa comunque comportare posizioni di rischio, a scadenza senza controparte denominate « aperte » sul mercato.

**9/5809/25** Giancarlo Giorgetti.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Sicurezza dei cittadini, e funzionamento della giustizia in Campania)**

GAMBALE e PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

recentemente sarebbero stati scarcerati Francesco Bidognetti — detto « Cicciotto 'e mazzanotte » — e altri undici esponenti del *clan* dei Casalesi, che da anni controlla il territorio della provincia di Caserta;

esiste da anni una carenza di organico dei magistrati del tribunale di S. Maria Capua Vetere;

altri pericolosi *boss* della camorra, come Giuseppe Polverino, capo dell'omonimo *clan* operante nel territorio di Marzano di Napoli, starebbero per essere scarcerati per decorrenza dei termini —:

se quanto esposto corrisponda al vero e quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per garantire la sicurezza dei cittadini e il controllo del territorio da parte dello Stato nel casertano e negli altri territori a rischio nonché per coprire gli organici dei magistrati e garantire che vengano celebrati i processi, impedendo così prescrizioni e decorrenza dei termini delle carcerazioni preventive. (3-03786)

(4 maggio 1999)

**(Sezione 2 – Attuazione del quadro comunitario di sostegno 2000-2006)**

SAONARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione eco-

nomica del 22 dicembre 1998 ha approvato le linee programmatiche — e il relativo cronogramma — per il rispetto delle scadenze stabilite dall'Unione europea in ordine alla programmazione e attuazione del quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

nella deliberazione si assegnano dettagliate responsabilità alle amministrazioni centrali per la stesura dei « Rapporti interinali settoriali » (entro marzo 1999) e la costituzione di un « Comitato nazionale per i fondi strutturali 2000-2006 »;

nella deliberazione si chiarisce con tutta evidenza che entro luglio 1999 le regioni sono fondamentali coprotagoniste sia per la stesura della programmazione (globale ed operativa) sia per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative;

nella stessa sede si sottolinea altresì che è necessario costituire i « tavoli regionali », caratterizzati dalla dinamica del partenariato istituzionale ed economico-sociale previsto dalle proposte di regolamento comunitario;

si delineano inoltre diciassette settori (dal ciclo integrato dell'acqua alle telecomunicazioni), individuati come settori prioritari di intervento sia per le amministrazioni centrali che per quelle regionali;

nella deliberazione si evidenzia la necessità di realizzare un confronto serrato — al fine di assicurare la centralità del ruolo delle regioni nella programmazione — tra comitato nazionale e comitati regionali; si prevede poi la data del 30 aprile 1999 per una relazione al Cipe sugli indirizzi programmatici emersi, sulle ipotesi di alloca-

zione delle risorse, sulle ipotesi di attribuzione dei compiti di gestione —:

quali siano le linee programmatiche emerse sino ad ora in relazione ai nuovi obiettivi 2 e 3 del sostegno comunitario e in relazione alla fase di uscita di numerosi territori del nostro Paese dagli obiettivi 2, 5a e 5b (« *phasing out* » per il periodo 2000-2004) e quali siano le specifiche iniziative del comitato nazionale rispetto ai comitati regionali delle quindici regioni interessate all'elaborazione dei documenti di programmazione relativi ai citati obiettivi 2 e 3. (3-03787)

(4 maggio 1999)

**(Sezione 3 – Impatto acustico-ambientale dell'aeroporto di Malpensa)**

TARDITI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 24 aprile 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ha stabilito che gli aerei in decollo dall'aeroporto di Malpensa debbano utilizzare tutti i possibili percorsi in uscita, proprio al fine di effettuare un valido monitoraggio sul grave fenomeno dell'impatto acustico-ambientale nella zona interessata;

i risultati di tale monitoraggio debbono essere completati entro il mese di giugno del 1999;

i dati forniti dal capo scalo dell'aeroporto di Malpensa (riunione tenuta a Varallo Pombia il 3 maggio 1999) indicano senza ombra di dubbio come soltanto il 10 per cento dei decolli sia stato trasferito sulle nuove rotte;

siamo dunque in presenza di una palese violazione delle disposizioni impartite dal Ministro dei trasporti che potrebbe gravemente compromettere l'esito del complesso lavoro di monitoraggio —:

se il Governo non ritenga di dover immediatamente adoperarsi al fine di va-

lutare l'esatto stato delle cose (intervenendo, se del caso, in merito) fornendo, quindi, al Parlamento precise assicurazioni sulla sua volontà e sul suo impegno per la reale attuazione degli interventi conseguenti ai risultati del monitoraggio.

(3-03788)

(4 maggio 1999)

**(Sezione 4 – Controllo sui carichi di aiuti umanitari per le popolazioni del Kosovo)**

RIZZI, STUCCHI e GNAGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

tutti gli organi d'informazione hanno riportato la notizia del sequestro da parte della Guardia di finanza — avvenuto ad Ancona — di tre autotreni carichi di « aiuti » umanitari che, secondo i moduli Cmr, risultavano spediti dalla *Caritas* di Sarajevo e destinati al centro *Caritas* di Scutari in Albania;

tra la merce trasportata, oltre a detersivo per automobili, mangime per polli scaduto, olio lubrificante, sacchi di patate in germoglio, nascoste in appositi doppi-fondi vi erano trenta tonnellate di armi e materiale bellico destinate ai terroristi dell'Uck;

l'inventario del materiale bellico sequestrato è impressionante: decine di mitragliatrici e lanciarazzi, centinaia di granate, migliaia di bombe, cartucce e cariche da lancio, congegni di puntamento aereo, missili anti aerei ed altro ancora; parte del materiale bellico in questione (2662 bombe lanciagranate) risulta addirittura di produzione Nato —:

di quali informazioni disponga al riguardo il Governo, con particolare riferimento al ruolo dei rappresentanti albanesi della *Caritas* nella vicenda in questione e ai motivi della presenza di ben 2662 bombe lanciagranate di produzione Nato tra le armi sequestrate, e se non si ritenga opportuno disporre rigidi controlli nelle po-

stazioni terrestri e marittime di frontiera su tutti i carichi di « aiuti » umanitari destinati alle popolazioni del Kosovo, al fine di prevenire il sempre più rilevante illegale traffico internazionale di armi.

(3-03789)

(4 maggio 1999)

**(Sezione 5 – Andamento della spesa previdenziale)**

GASPERONI e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sull'andamento della spesa previdenziale, anche alla luce delle considerazioni e dei dati contenuti nella nota di anticipazione, diffusa ieri, del rapporto annuale del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale costituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(3-03790)

(4 maggio 1999)

**(Sezione 6 – Autonomia dell'autorità di vigilanza sulle banche)**

CARLO PACE, ARMAROLI e SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sia da parte di esponenti della maggioranza che rivestono ruoli di responsabilità, come da parte di organi di stampa che la maggioranza manifestamente fiancheggiano, si è innestata una polemica sulle modalità con le quali la Banca d'Italia esercita le proprie funzioni di vigilanza ed in particolare su quelle seguite nei recenti casi di ventilati processi di aggregazione bancaria;

nella polemica sono state strumentalmente utilizzate delle dichiarazioni di esponenti di altre autorità garanti;

le peculiarità del settore creditizio richiedono competenze, metodi e regole specifici, anche difformi da quelle che sono richieste sul piano generale dal mercato azionario —:

se non ritenga opportuno sottolineare l'estraneità del Governo rispetto alle polemiche in questione, segnare il distacco tra poteri governativi e comportamento delle autorità garanti nonché assumere iniziative legislative tese ad evitare che la pressione degli interessi dia luogo a modifiche delle regole del gioco nel corso del medesimo.

(3-03791)

(4 maggio 1999)

**(Sezione 7 – Esercizio del gioco d'azzardo)**

ACIERNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le case da gioco nel nostro Paese esistono solo in quattro regioni del nord;

tramite *internet* un qualsiasi cittadino italiano in possesso di carta di credito si può inserire e giocare nei casinò di tutto il mondo;

ovviamente, con questo sistema possono giocare d'azzardo anche quei cittadini che in situazione normale sarebbero interdetti all'accesso nei casinò;

il nostro codice penale vieta il gioco d'azzardo;

se non ritenga opportuno superare questa contraddizione legislativa, che si è venuta a creare per lo sviluppo tecnologico, o impedendo il gioco d'azzardo attraverso *internet* o attivando tutte le procedure necessarie per l'apertura di almeno una casa da gioco in ogni regione che ne faccia richiesta.

(3-03792)

(4 maggio 1999)

**(Sezione 8 – Presenza di truppe nei paesi limitrofi alla Repubblica federale di Jugoslavia)**

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione nei Balcani sta provocando effetti disastrosi per le popolazioni civili in Serbia e nel Kosovo; una guerra non dichiarata sta riportando un paese europeo a livelli primordiali e spingendo milioni di profughi ad emigrare;

la concentrazione di truppe in Bosnia, Macedonia ed Albania potrebbe innescare un conflitto armato con sviluppi imprevedibili —:

se il Governo possa comunque escludere che la presenza di truppe possa preludere ad un loro impiego per un attacco armato nella regione. (3-03793)

(4 maggio 1999)

**(Sezione 9 – Sostegno all'economia delle regioni adriatiche in ragione della guerra nei Balcani)**

SBARBATI, MAZZOCCHIN, MANCA, LA MALFA, MARONGIU e NEGRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il prolungarsi dell'intervento Nato contro la Serbia sta determinando non solo

forti preoccupazioni nel popolo italiano che auspica un cedimento di Milosevic e quindi il ritorno della pace, ma anche forti ripercussioni negative sulla nostra economia;

i primi massicci arrivi di profughi del Kosovo sulle nostre coste, nonostante il forte impegno della missione « Arcobaleno », sono la dimostrazione evidente di come il nostro Paese sarà sempre più coinvolto dagli effetti conseguenti a questo conflitto;

in questa situazione molte piccole e medie imprese, delle regioni che si affacciano sull'Adriatico, che avevano investito nei paesi balcanici o che avevano rapporti commerciali con gli stessi, stanno subendo una forte crisi;

anche alcuni dei maggiori porti dell'Adriatico hanno verificato un forte calo del traffico turistico, avendo già scelto le grosse compagnie di crociera di spostarsi nei porti del Tirreno considerando il mare Adriatico « zona di guerra »;

in tutta la costa adriatica si paventa il rischio di un crollo del turismo con gravi ripercussioni sull'occupazione, poiché su questo settore si basa l'economia di molte regioni che si affacciano sull'Adriatico —:

se il Governo non ritenga necessario attuare un piano nazionale di sostegno e di agevolazioni economiche per tutte le regioni adriatiche che stanno subendo dei contraccolpi negativi in seguito al prolungarsi del conflitto nei Balcani. (3-03794)

(4 maggio 1999)